

D. G. MARCHISIO

**ALCUNE QUESTIONI GIURIDICHE
SECONDO IL DIRITTO CANONICO
E LE COSTITUZIONI DELLE
FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE**

**QUADERNI
DELLE
F. M. A.**

5

QUADERNO
DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Alcune questioni giuridiche
secondo il Diritto canonico
e le Costituzioni
delle Figlie di Maria Ausiliatrice

pro manuscripto

Conferenza del Rev.mo Don Giuseppe Marchisio, Docente di Diritto Canonico allo Studentato Teologico Salesiano di Monteortone, tenuta a Torino al « *Convegno Internazionale per Maestre di Noviziato e Assistenti di Juniorato* », il 23 aprile 1961.

Premesse:

1° Limiti e criteri della nostra trattazione.

Il 7 febbraio u. s. ricevetti dal Rev.mo Rettor Maggiore una lettera così concepita: « *Carissimo Don Marchisio, la Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Suor Angela Vespa, ha indetto un Convegno delle Maestre delle Novizie per il 18-24 aprile del corrente anno. Essa ti inviterebbe a tenere una relazione sul seguente tema: "DIRITTO CANONICO E COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE: professione religiosa, dote, proprietà, uso, usufrutto, testamento,,. Abbi la bontà di farmi sapere se puoi accettare. Gradisci intanto un cordiale saluto ed una benedizione del nostro Padre Don Bosco. Aff.mo Sac. R. ZIGGIOTTI.* ».

S. Giovanni Bosco, parlando dell'obbedienza dei Salesiani al Papa, aveva dato un criterio assai impegnativo: « *Per noi ogni desiderio del Papa è un comando.* ».

E' questo un criterio che dovrebbe caratterizzare l'obbedienza dei Salesiani non soltanto verso il Papa, Vicario di Cristo, ma anche verso coloro che sono un po' come i Vicari del Papa, cioè i Superiori.

Ed eccovi giustificata la presenza di questo Salesiano di fronte a voi, pur avendo egli molte ragioni di non accettare un invito anche se fattogli da due Superiori Maggiori, trattandosi soprattutto di tenere una relazione assai impegnativa, in un Convegno per di più così qualificato, come il vostro.

Rendeva esitanti soprattutto la complessità e vastità del

tema, per la cui trattazione adeguata non sarebbero stati sufficienti nemmeno tutti i giorni fissati per il vostro raduno.

Accettando, ci siamo anzitutto preoccupati di limitare i confini della nostra trattazione, ridimensionando il tema troppo vasto, che possiamo ora così enunciare: *Alcune importanti questioni giuridiche secondo il Diritto Canonico e le Costituzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice.*

Il criterio seguito nella scelta degli argomenti, fra i moltissimi possibili per la nostra esposizione, è stato duplice: limitarci, anzitutto, a questioni di indole prevalentemente pratica sulle quali fosse necessario avere nozioni precise e sicure; inoltre, dato l'indole del presente vostro Convegno, cioè di Maestre delle Novizie, abbiamo fissato la nostra attenzione sulle questioni che interessano la vita personale della Figlia di Maria Ausiliatrice, in quanto religiosa, alla quale vita appunto la Maestra deve abilitare ogni Novizia, tralasciando pertanto le altre questioni che interesserebbero la Figlia di Maria Ausiliatrice per es., come superiora, educatrice, ecc.

Ed ecco allora i tre punti nei quali abbiamo pensato di dover articolare la nostra trattazione, seguendo anche la traccia dataci nella lettera riferita:

I. di indole generale: La Professione religiosa, sua natura giuridica e requisiti giuridici;

II. di indole spirituale: Confessori e Direttore spirituale;

III. di indole materiale: Alcune questioni sui beni temporali.

2° Spirito con cui affrontare lo studio e la pratica del nostro argomento.

Ciò precisato, reputiamo necessario fare una seconda premessa a riguardo dello *spirito* con cui dobbiamo affrontare lo studio e soprattutto poi la pratica del nostro argomento.

Anche se si tratta soltanto di una premessa, e quindi di accenno, più che di svolgimento di idee, esulando ciò dal compito affidatoci, ci teniamo a far sottolineare l'importanza dello spirito che deve vivificare l'osservanza delle leggi ecclesiasti-

che. Senza di esso infatti avremo un'osservanza-cadavere e non un'osservanza-vita, essendo lo spirito la fonte della vita: « *spiritus est qui vivificat* » (Jo., 6, 63). L'intensità, l'efficacia, il valore, la fedeltà nell'osservanza della legge saranno tanto maggiori e più sicuri, quanto più è intenso, profondo lo spirito che vi porteremo. Senza di esso o non avremo vera osservanza della legge o l'osservanza sarà limitata alla lettera che uccide, come affermava S. Paolo: « *Littera enim occidit* » (2 Cor. 3, 6).

La legge invece, sia quella generale dataci soprattutto nel Codice, sia quella particolare dataci nelle Costituzioni (a parte la questione della loro natura giuridica!), ci fu data dalla Chiesa a vita, non a morte. Potremmo qui applicare quanto S. Paolo diceva a riguardo della funzionalità della legge antica: « *Scopo della legge è Cristo, a salvezza per colui che in Lui crede* » (Rom. 10, 4); « *La legge è stata il nostro pedagogo, per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede* » (Gal. 3, 24). Non dimentichiamo mai: scopo della legge dataci dalla Chiesa, anche se in stile conciso e freddo, è unico: portarci a Cristo, alla vita di Lui, una vita non solo difesa, ma anche accresciuta fino all'abbondanza.

Ma affinché ciò si avveri, occorre, come dicevamo, « vivere » l'osservanza della legge, con uno spirito, cioè, che animi l'esecuzione materiale, letterale.

Se ci si domandasse come ciò possa effettuarsi, non esiterei a rispondere, proponendo una formula che tutto sintetizza: *vivere il culto integrale della legge*. L'affermazione non è mia; la troverete spiegata in una forma profonda, originale e sommaramente efficace nell'ormai notissimo volume del P. Colin: « *Culto della Regola* ».

In tale libro, più che di osservanza della Regola, si parla giustamente di culto integrale della medesima, che consiste « *nella perfetta osservanza regolare, ispirata, sostenuta e vivificata dalla fede, dalla fiducia e dall'amore per questa Regola* » (p. 14).

Tale concetto che l'illustre autore limita alla legge ecclesiastica particolare, alla Regola, noi lo possiamo estendere alla legge in genere della Chiesa, esortando ad avere un culto integrale della legge.

Il culto della legge è, come il culto di Dio, interiore ed esteriore: ha un'anima ed un corpo, e dal loro incontro e compenetrazione nasce il culto vivo.

a) V'è anzitutto un *culto interiore*, anima dell'esteriore. Esso, come il culto di Dio, consiste nella fede, nella fiducia, nell'amore alla legge: « *Deus maxime colitur fide, spe, et charitate* » (S. AGOST.).

Fede nella legge: Chi ha fede nella legge non la giudica al lume della ragione, ma al lume della fede. *Crede* alla legge, perchè ne comprende l'origine divina e sa che, attraverso la Chiesa, essa proviene da Cristo. *Crede* alla legge e alla sua autorità e vi scorge l'espressione certa, immutabile della santissima e adorabilissima volontà di Dio. *Crede* alla legge convinto che è un monumento di sapienza e un capolavoro di rettitudine. *Crede* alla legge come al Vangelo, di cui è come l'eco e il commento.

Per conseguenza la rispetta, la venera, la studia, la sviscera, l'approfondisce, se ne nutre per così dire e la porta impressa nel cuore a caratteri indelebili.

Di questa fede era ripiena l'anima di S. Giovanni Bosco, il quale parlando della Regola, fece affermazioni ancora più valide per la legge ecclesiastica in generale: « *Tutti sanno che la Regola è la voce di Dio e chi si oppone alla Regola, si oppone al Superiore e a Dio stesso* » (M. B., XII, 81); « *Le Regole sono approvate dalla Santa Sede, la quale non erra mai; obbedendo ad esse, noi obbediamo immediatamente a Dio* » (M. B., XVII, 296); « *Le Regole leggetele, studiatele e siano queste come un nostro codice a cui cerchiamo di uniformare interamente la nostra vita* » (M. B., XI, 47).

Fiducia nella legge, convinto che l'osservanza di essa è tutto: mezzo di santificazione e di apostolato, fonte di purezza e di virtù, d'amore e di pace, pegno certo di perseveranza e di salvezza. Non soltanto quindi, come alle volte si teme, l'osservanza delle leggi della Chiesa non costituisce una remora, un impoverimento dello spirito, ma al contrario, costituisce

una garanzia sicura, un potenziamento della vita spirituale dei singoli e della Congregazione.

Anche qui vale per la legge in genere quanto Don Bosco diceva per la Regola in particolare: « *Le nostre Regole, vedete, sono infallibili, e ci danno molti vantaggi, ma il più importante fra tutti è la sicura salvezza dell'anima nostra* » (M. B., XVII, 556); il ricordo lasciato alle Figlie di Maria Ausiliatrice sul letto di morte: « *Dirai alle Suore che, se osserveranno le Regole, la loro salvezza è assicurata* » (M. B., XVIII, 533); « *La nostra Congregazione ha davanti un lieto avvenire preparato dalla divina Provvidenza, e la sua gloria sarà duratura fino tanto che si osserveranno fedelmente le Regole* » (M. B., XVII, 279).

Amore alla legge: soprattutto si ama la legge sapendo che l'amore è il più prezioso elemento del culto interiore. E' un amore fatto di delicatezza, di forza e di costanza, è un amore soprannaturale, emanazione della carità divina, che non si ferma alla legge in sè, ma alla volontà di Dio, che essa contiene sotto le apparenze della lettera: carità quindi che va a Dio attraverso il ponte della legge.

Anche qui più che mai valida è la raccomandazione del nostro Santo Padre: « *Se non si procura di eccitarsi ad amarle per un motivo soprannaturale, le nostre Regole cadono in dimenticanza* » (M. B., X, 1079).

b) *Culto esteriore della legge:* indispensabile è pure, evidentemente, il culto esteriore della legge, che è emanazione, direi rituale, dell'osservanza interiore e che si attua in un'osservanza esatta, minuziosa, puntuale e in una fedeltà perseverante fino al martirio.

Don Bosco diceva della Regola: « *A nulla varrebbe il saperle bene a memoria se poi non le praticassimo* » (M. B., XII, 490); « *Guai se le studiamo senza praticarle* » (M. B., XIV, 634); « *Osservare la Regola, ma osservarla sempre, anche quando riesce difficile* » (M. B., XIII, 792).

Fede, fiducia, amore e fedeltà, ecco gli elementi costitutivi dello spirito, da cui deve essere vivificata la nostra obbedienza

alle leggi della Chiesa, il nostro culto integrale della legge.

E per finire, non va dimenticato che se tutto ciò è richiesto dalla virtù dell'obbedienza, per noi religiosi esiste un secondo obbligo proveniente dalla virtù di Religione, essendo tenuti ad obbedire al Romano Pontefice anche per voto. Prescrivono infatti le vostre Costituzioni: « *Le Figlie di Maria Ausiliatrice riconosceranno per loro Supremo Superiore e Pastore il Sommo Pontefice, a cui saranno in ogni tempo, in ogni luogo, ed in ogni cosa, umilmente e riverentemente sottomesse, obbedendogli anche in virtù del voto di obbedienza* » (art. 143).

Per noi Salesiani poi, tale obbedienza al Papa deve impiegarci di uno stile di docilità del tutto particolare, come abbiamo accennato all'inizio; stile che Don Bosco ha lasciato ai suoi figli come un'eredità del tutto caratteristica del suo spirito.

I.

Professione religiosa

Natura giuridica - Requisiti giuridici

I. - NATURA GIURIDICA

1° Definizione ed effetti della Professione religiosa:

a) *Definizione:* La Professione religiosa è la pubblica emissione dei voti di povertà, castità ed obbedienza in una Religione. Con essa si contrae l'obbligo, mediante i voti pubblici, di osservare i consigli evangelici in un Istituto approvato dall'Autorità ecclesiastica.

b) *Effetti:* Due effetti nascono da una tale Professione:
1. la consacrazione totale a Dio; 2. l'incorporazione o iscrizione alla Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Per una piena comprensione sia delle definizioni, come degli effetti della Professione religiosa, dobbiamo brevemente soffer-

marci sul concetto, sullo scopo, sugli elementi costitutivi e sulle forme dello stato di perfezione giuridica.

2° Concetto, scopo ed elementi costitutivi dello stato di perfezione:

a) *Definizione di stato di perfezione:* Stato di perfezione è quello stato di vita approvato dall'Autorità ecclesiastica, nel quale i fedeli si obbligano a tendere alla perfezione cristiana mediante la pratica dei precetti comuni e dei consigli evangelici.

b) *Scopo dello stato di perfezione:* è il raggiungimento della perfezione cristiana, che consiste « nel conformarsi in modo perfetto alla volontà di Dio nell'amore di carità » (Encicl. Sacerdozio, p. 747).

Nello stato di perfezione ci si obbliga di tendere per amore alla conformità della volontà di Dio non solo precipiente, ma anche consigliante.

La perfezione cristiana così raggiunta in tale stato si chiamerà anche perfezione evangelica per il modo particolare con cui è conseguita, cioè attraverso l'osservanza dei consigli evangelici.

c) *Elementi costitutivi dello stato di perfezione:* La dottrina giuridica distingue due categorie di elementi costitutivi dello stato di perfezione: gli elementi teologici dello stato di perfezione e gli elementi giuridici:

1. *Elementi teologici:* Essi sono tre: consacrazione totale a Dio, vincolo morale, stabilità:

Consacrazione totale a Dio: « Son detti religiosi quelli che si consacrano totalmente a Dio » (S. TOMMASO). Tale consacrazione comporta:

- *Una consacrazione:* che comprende: 1) una destinazione sacra dell'essere consacrato: destinato per Dio e ai suoi interessi. Vale per ogni consacrato quanto Don Bosco diceva ai suoi chierici: « Voi siete dei venduti a Dio »;

2) una separazione: una sottrazione all'uso profano, per seguire solo Dio: « *reliquimus omnia, et secuti sumus te* »;
3) una specie di transustanziazione del consacrato. La trasformazione già operata attraverso il battesimo, viene perfezionata, attualizzata maggiormente dall'impegnarsi a essere tutto di Dio. Dio accetta ed ogni atto del consacrato diverrà atto di religione.

- *Una consacrazione totale.* Già col battesimo si ha una consacrazione a Dio; con la Professione si attua una consacrazione « unicamente » per Dio nel dono completo di sè. Ciò si attua, come afferma S. Tommaso, attraverso i tre consigli evangelici, in quanto con essi offriamo tutto: i beni esterni con la povertà, i beni personali del corpo con la castità, i beni dello spirito, soprattutto della libertà con l'obbedienza.
- *Una consacrazione a Dio.* Dio è il fine ultimo della consacrazione: la sua gloria e i suoi interessi che coincidono con la salvezza delle anime. Uno, quindi, non si consacra primieramente per la propria pace, e nemmeno di per sè, per la propria santità, ma per Dio: il suo onore e la sua gloria realizzata attraverso la salvezza delle anime e la sua santificazione.

E' quanto appunto chiediamo a Dio nell'Oremus di S. Giovanni Bosco: « *animas quaerere tibi que soli servire valeamus* ».

Vincolo morale: Non esiste stato di perfezione, ove non esista un obbligo liberamente assunto di tendere costantemente e in modo speciale (cioè con la pratica dei tre consigli evangelici) alla perfezione cristiana.

Tale vincolo potrà essere rafforzato, ma non necessariamente dal voto. Esso inoltre obbliga in coscienza e la sua trasgressione raggiungerebbe, secondo i moralisti, materia grave qualora il non tendere alla perfezione fosse accompagnato da disprezzo contro la tendenza alla perfezione o da trasgressione grave dei consigli, soprattutto se voti.

Stabilità di vita, cioè perpetuità, non mutabilità. E' questo un requisito essenziale per l'esistenza di uno « stato di vita », che si definisce appunto, un modo stabile di vivere dovuto ad una causa permanente, nè facilmente mutabile.

Chi pertanto si consacra in uno stato di perfezione, anche se fa una professione temporanea, deve (anche se ciò non è richiesto per la validità della professione) avere l'intenzione di consacrarsi per sempre a Dio.

2. Elementi giuridici dello stato di perfezione.

Sia individui singoli, che gruppi di individui (come attualmente sono le Volontarie di S. Giovanni Bosco) possono obbligarsi di tendere privatamente alla perfezione evangelica, senza cioè alcun intervento dell'autorità della Chiesa. Tali persone vengono sì a trovarsi in uno stato di perfezione, ma non giuridico, cioè non approvato, non disciplinato, non sanzionato, protetto, garantito dalla Chiesa.

Avremo, invece, uno stato giuridico di perfezione quando l'autorità competente ecclesiastica è intervenuta con un atto formale ad approvare, disciplinare, sanzionare, proteggere con la sua autorità tale stato, garantendo chi vi si iscrive, che esso ha i requisiti necessari e sufficienti per far raggiungere la perfezione evangelica.

E' evidente che tale intervento dell'autorità della Chiesa inserisce la forma di stato di perfezione approvata sotto la grande protezione della Chiesa che, in certo senso, l'ha collaudata. E' pertanto un intervento ambito e non c'è S. Fondatore che non abbia sofferto in cuore l'angoscioso desiderio e la costante premura di vedere apposta, con l'approvazione del Sommo Pontefice, la firma visibile di Dio sulla sua opera. Per assicurarsi questo trionfo, nulla risparmiarono, nè orazioni, nè sacrifici. E all'annuncio dell'avvenuto riconoscimento, che giubilo e quanta riconoscenza! Basta pensare al nostro S. Fondatore.

Una forma però di stato di perfezione, diviene giuridica a tutti gli effetti, soltanto se risponde ai seguenti requisiti:

Carattere esterno della condizione stabile di vita, non dev'essere cioè puramente interna, esaurendosi in atti di perfezione puramente interni. Deve manifestarsi anche esternamente, con l'osservanza anche esterna dei tre consigli evangelici, con un vincolo contratto anche in forma esterna ed esigibile dall'autorità competente.

Carattere sociale e collettivo. Oggi la Chiesa, pur lasciando ai fedeli singoli la facoltà di consacrarsi interiormente a Dio, dona la qualifica di stato giuridico soltanto a forme associate, collettive.

Tale carattere esigerà una pluralità di soci, una Regola, un Superiore ed una incorporazione.

L'incorporazione o ascrizione equivale ad un contratto, ad una mutua « traditio », una mutua offerta fra il consacrante e la società che lo accetta. Da tale atto, che riveste il carattere di atto giuridico quando sarà posto nelle forme fissate dalla legge (es. con la professione), nasceranno per ambe le parti diritti e doveri. La società religiosa potrà disporre della persona aggregata, sempre nei limiti fissati dalla Regola, esigere da lei l'osservanza degli impegni assunti, ecc.; mentre il consacrato verrà trattato come membro di quella società acquistandone tutti i diritti e doveri.

Il modo di effettuare tale incorporazione o iscrizione, varia a seconda delle forme di stato di perfezione. In quella particolare forma di stato di perfezione che sono le Religioni, tale iscrizione si effettua attraverso la « professione religiosa », la quale pertanto avrà un duplice effetto, come abbiamo già ricordato all'inizio: realizzare la consacrazione totale a Dio e la incorporazione della società religiosa.

Approvazione della Chiesa. Non si dà forma giuridica di stato di perfezione che non sia stata approvata dalla competente autorità religiosa. Ciò è espressamente richiesto dalla legislazione ecclesiastica, sia codiciale che postcodiciale.

Del valore di questa approvazione già abbiamo sopra discusso.

3º. *Forme dello stato di perfezione.*

Le forme che oggi realizzano lo stato giuridico collettivo di perfezione sono fondamentalmente tre: lo stato religioso, le comunità di vita senza voti e con vita in comune, gli istituti secolari.

Tali forme, pur avendo in comune gli elementi teologici (consacrazione a Dio, vincolo morale, stabilità), si differenziano fra loro per alcuni elementi giuridici.

a) *Lo stato religioso.*

Definizione: è data dal can. 487 del C.I.C. che così lo definisce: « *il modo stabile di vita comune, nel quale i fedeli s'impegnano di osservare oltre i precetti comuni, anche i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza* ».

Tale stato viene realizzato soltanto da quelle particolari società che il codice chiama Religioni e che il can. 488 così definisce: « *società approvate dalla legittima autorità, nelle quali i soci, conforme alle leggi proprie di ogni società, emettono voti pubblici, perpetui o temporanei, e così tendono alla perfezione evangelica* ».

Elementi specifici dello stato religioso. Lo stato religioso oltre agli elementi teologici e giuridici sopra accennati, comuni d'altronde anche alle altre forme, ha in più alcuni elementi giuridici propri fissati dal Codice e perciò detti elementi canonici:

- *Un carattere di « pubblicità ».* Lo stato religioso è uno stato « pubblico » o ufficiale nel quale cioè i Superiori sono veri Superiori ecclesiastici, dotati di potestà non puramente privata, ma pubblica; i voti emessi in tale stato non sono privati, ma pubblici, accettati cioè dalla Chiesa, attraverso il Superiore legittimo, cosicché la loro violazione costituisce sacrilegio, così come acquista la malizia del sacrilegio una ingiuria reale inferta al « religioso »; lo stato religioso inoltre viene acquisito con un atto di valore pubblico, cioè con la professione religiosa,

la quale ha il potere di mutare lo stato della persona che lo emette: ella da « secolare » diviene « religiosa », e quindi persona pubblica nella Chiesa, facendo di tutta la sua vita come un olocausto pubblico, dalla Chiesa offerto a Dio.

- *Voti pubblici*: come già ho ricordato, sono voti accettati dalla Chiesa e da questa offerti a Dio; non sono quindi voti puramente privati, emessi direttamente a Dio, senza passare dalla Chiesa.
- *Vita comune*: è la vita che comporta comunanza di tetto, di vitto, vestito e sudditanza continua ed immediata ad un Superiore. Tale vita non è un elemento accidentale nello stato di perfezione canonico, cioè nelle Religioni. Oltre che garanzia di maggiore protezione e più numerosi mezzi di perfezione, oltre che fonte di particolari meriti per i non piccoli sacrifici che tale vita esige, essa realizza la pienezza dell'ideale della carità fraterna: « *Senza la comunità fraterna, l'imitazione di Cristo non sarebbe perfetta, dato che senza di essa non ci sarebbe imitazione del mistero della Chiesa, Corpo mistico di Lui. Come la Chiesa è la pienezza del mistero di Cristo, così l'aspetto comunitario della vita di perfezione è la sua perfetta imitazione come mistero di carità fraterna* » (ESCUDERO - *Gli Istituti secolari*, pag. 294).
Anche per questo elemento della vita comune, la Chiesa reputa le Religioni come la forma più perfetta dello stato di perfezione.

b) *Società in comune senza voti.*

Sono società di uomini e di donne, nelle quali i soci imitano la forma di vita comune dei « Religiosi », vivendo in comune sotto il governo dei Superiori, secondo regole debitamente approvate, ma senza essere astretti da voti pubblici. Non è esclusa l'emissione di voti, soltanto che, qualora questa avvenga, tali voti sono privati.

Tali società, pur godendo di molti privilegi propri dei « religiosi », non sono « religioni », nè i suoi membri possono essere chiamati « religiosi ».

c) *Istituti secolari.*

Definizione: Il documento ufficiale, che per la prima volta nella Chiesa li riconobbe come forme autentiche, giuridiche di stato di perfezione, è la Costituzione « *Provida Mater Ecclesia* », emanata il 2 febbraio 1947 da Pio XII, che così li definisce: « *società clericali o laicali, i cui soci professano nel secolo i consigli evangelici per conseguire la perfezione cristiana ed esercitare pienamente l'apostolato* » (art. 1°).

Caratteristiche proprie: Hanno in comune con le due forme sopra accennate gli elementi teologici e giuridici comuni dello stato di perfezione. I loro soci sono pertanto veramente dei consacrati, riconosciuti tali dalla Chiesa. La loro è una vocazione con finalità e dignità propria, non come mezzo ad altre vocazioni, anche se sarà loro sempre possibile il passaggio a forme di stato di perfezione superiori.

Tuttavia, queste forme di perfezione, hanno caratteristiche proprie che li distinguono dalle precedenti forme. Esse sono:

- gli Istituti secolari costituiscono uno stato *giuridico privato* di perfezione, non pubblico. Tale carattere privato comporta conseguenze giuridiche di non piccola portata, come possiamo dedurre da quanto abbiamo già detto al riguardo, parlando del carattere pubblico delle Religioni;
- mentre i religiosi e le società di vita comune senza voti formano uno stato canonico di perfezione e di persone, i soci degli Istituti secolari non mutano il loro stato canonico e rimangono pertanto secolari;
- ad essi non si può applicare il diritto di religiosi (obblighi, diritti, privilegi, ecc.) fissato dal Codice di Diritto Canonico. Pertanto, pur facendo parte dello stato di per-

fezione, non sono parte dello stato religioso; non sono vere « religioni », nè i loro soci possono essere chiamati « religiosi »;

- i loro voti, qualora fossero emessi, hanno carattere/ privato;
- non hanno, in quanto Istituti secolari, l'obbligo della vita in comune sotto lo stesso tetto. Anzi, una delle caratteristiche loro maggiori è proprio questa di rimanere nel mondo e vivere i loro consigli evangelici per conseguire la perfezione cristiana ed esercitare pienamente l'apostolato.

Attualità provvidenziale di tali Istituti. Già abbiamo detto che la vocazione all'Istituto secolare è una vera e propria vocazione a sè stante, con finalità, caratteristiche e dignità proprie. Tale vocazione e tali istituti non diminuiscono affatto la superiorità, l'urgente attualità delle altre forme di stati di perfezione (soprattutto delle Religioni).

Tuttavia a questi Istituti secolari, in quest'ora la più missionaria della storia della Chiesa, è riservato un compito di primo ordine, tutto loro proprio perchè non possibile alle altre forme di vita comune: quello, cioè di realizzare la « *consecratio mundi* » dal di dentro, come affermava Pio XII, esercitando il loro apostolato non solo nel mondo, ma anche per dire così, con i mezzi del mondo, valendosi delle professioni, delle attività, ecc. per viverle con animo da consacrati e così consacrare dal di dentro tutte quelle strutture sociali onde riescano ad edificazione del Corpo Mistico. E' questo un compito più che mai urgente oggi soprattutto che un laicismo e un materialismo imperante stanno dissacrando dal di dentro tutte le strutture sociali, asservendole alla costruzione di un corpo mostruoso.

Di qui la cura materna della Chiesa verso queste forme di vita. Essa, pur affermando chiaramente nei suoi documenti ufficiali una gerarchia negli stati di perfezione e la superiorità di quella di vita comune, pur affermando non essere lecito distogliere vocazioni chiamate da Dio alle forme tradizionali

di vita di perfezione per indirizzarle a queste nuove forme, tuttavia negli stessi documenti come nella « Provida Mater Ecclesia », « *loda le predette associazioni di fedeli non altrimenti che le vere Congregazioni Religiose* », per il fatto che « *dal felice incremento di questi Istituti apparve ogni dì più chiaramente come essi potessero essere di efficace aiuto alla Chiesa e alle anime sotto molti aspetti* ». Nel Motu proprio « Primo feliciter », Pio XII, rivolgendosi ai dirigenti e assistenti dell'Azione Cattolica e di altre associazioni, affermava: « *Con animo paterno raccomandiamo di favorire generosamente queste sante vocazioni, di offrire la loro collaborazione non solamente alle Religioni e alle Società, ma anche a questi Istituti veramente provvidenziali e di servirsi della loro attiva collaborazione* ».

Noi, pur nell'attaccamento più filiale alla nostra famiglia religiosa, pur nella dedizione più intensa agli interessi della medesima, anzi appunto per tutto questo, guarderemo a queste opere sorelle con il cuore e con l'occhio della Chiesa, così come certamente avrebbe fatto quel gran servitore della Chiesa che fu S. Giovanni Bosco, sicuri che dal loro potenziamento ne avverrà alla Chiesa un gran bene, e convinti pure che dal potenziamento dello spirito cristiano nella società ne avvantaggerà non soltanto la gloria di Dio e il bene delle anime, ma anche le nostre stesse famiglie religiose, per un aumento inevitabile di vocazioni, la cui diminuzione è appunto in proporzione del diminuito spirito cristiano, nonchè per un potenziamento della nostra stessa opera che troverà in tali anime consacrate la rispondenza e la collaborazione più piena.

II. - REQUISITI GIURIDICI

Data la grande dignità dello stato religioso, considerata soprattutto la gravità degli impegni che un fedele con la professione viene ad assumere di fronte a Dio, alla Chiesa e a se stesso il legislatore canonico si è preoccupato di fissare dei requisiti giuridici onde un atto di sì grande portata sia com-

piuto con le massime garanzie sia per la Chiesa, sia per la Società religiosa e sia anche per lo stesso individuo che professa.

Parlando dei requisiti per la professione religiosa, il Codice non menziona, poichè li suppone, una serie di requisiti generali propri di ogni atto giuridico e che sono: 1) *l'intenzione* di professare da parte del soggetto e l'intenzione di riceverlo da parte del Superiore; mancando una tale intenzione (cosa non facile poi a provarsi!) la professione è invalida; 2) che la professione sia emessa *senza porre condizioni* contrarie alla sostanza dei voti e dello stato religioso, pena anche qui l'invalidità dell'atto quando tali condizioni fossero poste come condizione sine qua non (can. 104).

Il Codice supponendo tali requisiti generali, fissa i requisiti per la validità e l'illiceità di qualunque professione.

1° Requisiti per la validità della professione.

Requisiti per la validità sono quelle qualità o formalità espressamente fissate dal legislatore per determinati atti giuridici e talmente da lui esigite che l'atto compiuto senza di esse è reputato nullo sia in coscienza, sia di fronte alla Chiesa.

Tali requisiti per la professione fissati nel can. 572, sono:

a) *L'età richiesta*, cioè di sedici anni compiuti per la professione temporanea e di ventuno per quella perpetua (can. 573).

Va notato a questo riguardo che per il computo giuridico degli anni non si tien conto del giorno compleanno e che gli anni sono quindi completi allo scadere di quel giorno, così chi fosse nato il 23 maggio potrà professare soltanto il 24.

b) *Ammissione legittima*, fatta cioè dal legittimo Superiore, secondo le Costituzioni. Occorre pertanto ricordare qui tre articoli delle nuove norme di accettazione: art. 121; 124; 125.

Quanto al valore del voto: il voto del Consiglio, a norma del can. 575, paragr. 2, è deliberativo per la prima professione, consultivo per le altre, il voto della Maestra invitata è soltanto consultivo e la riconferma della Madre Generale per la profes-

sione perpetua è « ad validitatem » stante almeno da consuetudine interpretativa.

c) *Noviziato valido*. Qui s'intende l'anno canonico, cioè per le Figlie di Maria Ausiliatrice, il primo anno di Noviziato, il quale per essere valido, secondo il can. 555, paragr. 1, deve essere iniziato a quindici anni compiuti, e compiuto per la durata di un anno intero nella casa di Noviziato legittimamente eretta.

Notiamo che per la validità dell'anno di Noviziato non è necessario che l'anno sia iniziato in casa di Noviziato; basta che sia iniziato nella forma fissata dalle Costituzioni. I giorni però eventualmente passati fuori devono essere computati all'effetto della interruzione.

d) *Sia libera e cosciente*, secondo il can. 572, paragr. 1 - 4, che suona così: « *che la professione sia emessa senza violenza, timore o inganno* ».

Notiamo coi giuristi che per la professione, diversamente che per l'ammissione al Noviziato, gli atti invalidanti riguardano soltanto colui che professa, non chi ammette. Pertanto un inganno, per es., commesso da chi professa, o da altri nei riguardi del Superiore che ammette non invaliderebbe di per sé la professione. Tuttavia, come vien fatto notare, sarebbe certamente invalida la professione per mancanza d'intenzione nel Superiore accettante, qualora questi avesse dichiarato di non voler ammettere un Novizio che avesse occultato un'infermità o altro impedimento di foro esterno.

Ciò precisato, facciamo alcune osservazioni quanto al timore e all'inganno.

- *Quanto al timore*: basta un timore relativamente grave, tenendo conto, cioè della persona che lo subisce. Il timore reverenziale è per sé lieve, può risultare però grave nel caso di minacce, perpetua indignazione, richieste frequenti e inopportune, soprattutto quando l'inferiore è d'indole timida e il Superiore forte, austero, prepotente. Il timore dev'essere esterno e provenire da causa libera.

Così non invalida la professione il timore della minaccia

dell'inferno, il timore proveniente da una disgrazia o da qualunque fatto impressionante (per es. la caduta di un fulmine, ecc.). Invece, il timore della minaccia di morte, di abbandono, di diseredazione invalida la professione. Secondo la sentenza comune, anche il timore giustamente incusso invaliderebbe la professione.

- *Quanto all'inganno*: inganno è indurre maliziosamente in errore altri su cose sostanziali dello stato religioso o della Congregazione o anche su cose accidentali che però divengono cause uniche o principali della professione, la quale non sarebbe stata emessa se non ci fosse stato quell'inganno.

A conclusione di questo requisito sulla libertà, va ricordato il can. 2352 che commina la scomunica a quanti, anche insigniti di dignità, costringono qualcuno ad entrare in Religione o ad emettere professione, sia temporanea che perpetua.

Notiamo però che non è proibito, evitando il timore e l'inganno, far opera di persuasione, di invito per entrare in Congregazione; anzi, osservano gli autori, trattandosi della scelta di uno stato migliore e di perfezione, tale opera è buona e da consigliarsi, purchè usata ragionevolmente.

e) *Sia espressa*: occorre cioè che la volontà di professare non sia tacita o presunta, ma significata chiaramente o a voce, o per iscritto, o in qualunque altro modo chiaramente indicativo.

Il modo ordinario è l'uso della formula propria di ogni Religione. Tuttavia, come diremo, sia la formula, come altre formalità del rito (testimoni, firma, ecc.) non sono requisiti per la validità, ma soltanto per la liceità della professione.

f) *Sia ricevuta dal legittimo Superiore o da un suo delegato*. Altro è l'atto dell'accettazione e altro quello della recezione. Col primo si dà il consenso affinché si possa fare la professione; col secondo il Superiore accetta autoritativamente la professione in nome della Chiesa e della Religione.

Non necessariamente il Superiore legittimo deve presiedere la cerimonia; basta che sia presente come teste autorizzato;

nè è necessario per la validità che sia nominato espressamente nella formula. Basta la sua presenza.

Nella Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per l'art. 39 delle Costituzioni, il Superiore qualificato a ricevere la professione è la Madre Generale o una sua delegata.

g) Per la validità della professione perpetua.

Il Codice per la validità della professione perpetua, oltre i requisiti sopra esposti, esige che tale professione sia preceduta da una professione temporale secondo le proprie Costituzioni (can. 572, paragr. 2; 574). Notiamo:

- Quanto alla durata di tale professione temporanea, il Codice prescriverebbe un triennio. Le vostre Costituzioni, prescrivendo all'art. 36 un periodo più lungo, rappresentano un'eccezione, peraltro lodevole e autorizzata dallo stesso Codice.
- Circa il luogo della professione, il can. 574 prescrive la Casa di Noviziato. Tale requisito però, secondo l'interpretazione comune dei giuristi, non è richiesto ad validitatem, ma soltanto ad liceitatem e non obbliga sub gravi. Parla inoltre di Casa di Noviziato, non di sito riservato ai Novizi, per cui può essere emessa in qualunque sito di detta Casa.
- Quanto alla scadenza e alla rinnovazione dei voti, va notato che la scadenza dei voti temporanei coincide di per sè con lo scadere del giorno in cui furono emessi, per cui non si potrebbe rinnovare o emettere la professione perpetua nello stesso giorno. Tuttavia, per non lasciare il Religioso con delle ore senza voti, il Codice al can. 34, paragr. 5, permette di rinnovare o di emettere la professione perpetua nello stesso giorno in cui si è fatta la professione temporanea.

Si ottempererà così al prescritto del can. 577, paragr. 1, ripreso all'art. 37 delle Costituzioni vostre che raccomanda: « Appena i voti temporanei sono finiti, si devono rin-

novare, e non potrà mai una Religiosa restare senza voti ».

Notiamo tuttavia che un eventuale intervallo passato senza voti, non invalida di per sè, la professione seguente. Qualora un tale intervallo per gravi motivi si rendesse necessario, i giuristi consigliano di rinnovare, sempre però rispettando i requisiti sopra elencati, in forma privata per il tempo intermedio.

2° Requisiti per la liceità della professione.

Requisiti per la liceità degli atti giuridici sono quelle condizioni richieste dal legislatore per la posizione degli atti medesimi, in modo che omettendo tali condizioni, si compie azione illecita o peccaminosa, anche se l'atto giuridico posto non viene invalidato o annullato.

Diversamente dai requisiti per la validità per i quali non si dà causa scusante, *eccetto la dispensa*, dai requisiti invece per la liceità scusano tutte quelle cause che scusano dal peccato: es., ignoranza, necessità grave, ecc.

Per la liceità della professione religiosa è richiesto che essa sia fatta osservando quanto è prescritto per il rito e le altre formalità.

a) *Quanto il rito*, il can. 576, paragr. 1, stabilisce: « *quando si emette la professione bisogna osservare il rito che le Costituzioni stabiliscono* ».

Ci si permetta però ancora d'insistere ricordando che quanto fa parte del rito, compresa la stessa formula, è soltanto per la liceità.

Osserviamo inoltre che la cerimonia della professione assume un carattere di particolare intimità, non comprensibile dagli estranei; sono perciò giustificate le prescrizioni del vostro Regolamento: « *Non si faranno inviti a persone estranee per la funzione della professione religiosa* » (art. 127), da completarsi con l'art. 14, che prescrive: « *Senza il debito permesso le Suore non potranno annunziare la vestizione e la professione con immagini commemorative* ».

b) *Quanto alle altre formalità richieste sempre per la liceità della professione, occorre adempiere il can. 575, paragr. 2 del Codice, così tradotto dalle Costituzioni: « in libro apposito sarà registrato il giorno della professione e della rinnovazione dei voti con la firma delle Professa, della Superiora o della sua Delegata, e di due testimoni, che saranno sempre presenti nella emissione dei voti » (art. 38).*

3° Professione della Novizia in « articulo mortis ».

S. Pio X nel 1912 estendeva a tutti i Religiosi il privilegio che S. Pio V il 23 agosto 1570 aveva concesso alle Novizie Domenicane, di poter emettere i voti in caso di pericolo di morte. Alla domanda se il privilegio concesso da S. Pio X a tutti i Religiosi avesse ancora valore dopo la promulgazione del Codice, avvenuta nel 1917, la Sacra Congregazione dei Religiosi in data 22 dicembre 1922 rispondeva affermativamente.

Quanto è prassi al riguardo anche da noi, si fonda su questo privilegio concesso da S. Pio X e non su norme codiciali o di Costituzione, e nemmeno su privilegi particolari nostri.

Tuttavia è opportuno rilevare le condizioni richieste onde si possa far uso di tale privilegio.

Soggetto di tale privilegio:

- E' la Novizia che abbia iniziato validamente il Noviziato: non quindi la Postulante, nè la Professa temporanea durante i tre primi anni per quanto riguarda l'emissione della professione perpetua.
- Non è necessario che stia per morire, secondo l'interpretazione comune dei giuristi, basta che esista, a giudizio del medico, un pericolo veramente e gravemente probabile di morire. Tuttavia il pericolo deve pervenire soltanto dall'interno, cioè dall'infermità, non dall'esterno.
- Non interessa che l'inferma si trovi nella Casa di Noviziato o fuori; basta che non abbia interrotto il Noviziato.

Il Superiore competente:

- *Per l'ammissione* a detta professione: il decreto afferma che può ammettere validamente sia la Superiore Maggiore, che quella locale. Tuttavia questa intervenga soltanto in caso di estrema necessità, questo però è richiesto solo per la liceità.

Il decreto parla di Superiore « che regge attualmente la Casa ». I giuristi perciò ammettono che il potere di ammettere non sia solo del Superiore titolare, ma anche di chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e quindi, per le Figlie di Maria Ausiliatrice, la Vicaria. Viene esclusa però la Maestra di Noviziato, a meno che questa sostituisca la Superiore assente o impedita o sia stata da questa delegata.

Per questa ammissione non occorre nessun intervento di Consiglio nè locale, nè ispettoriale.

- *Per ricevere la professione* è il Superiore dell'ammissione o persona da lui delegata. Chiunque può essere delegato a ricevere tale professione, anche un estraneo, anche un laico, non occorrendo giurisdizione clericale per ricevere una professione.

Si usi la formula comune, senza determinazione di tempo.

Valore di tale professione.

- *Effetti spirituali*: secondo il decreto citato, la Novizia con questi voti « partecipa, senza eccezione, di tutte le indulgenze, suffragi e privilegi dei Religiosi professi che muoiono nell'Istituto. In più guadagna l'indulgenza plenaria e la remissione dei peccati in forma di giubileo ».
- *Effetti giuridici*: la professione ha vero valore, però soltanto nel caso che la Novizia muoia; in questo caso muore come vera Religiosa, con i diritti identici degli altri Religiosi (per es.: essere posta sul Necrologio). Tuttavia, in caso di morte, la Religione non può vantare nessun diritto sui suoi beni (es. dote), a meno che abbia

lasciato un testamento in favore della Religione.

In caso che venisse a cessare, a giudizio del medico, il pericolo di morte, e la Novizia entrasse in convalescenza, cessa ogni effetto della professione, e la Novizia ritorna nella piena condizione di prima senza alcun obbligo e diritto. Ritornando un nuovo pericolo di morte può nuovamente emettere la professione.

II.

Dei Confessori e della direzione spirituale

I. - CONFESSORI

1° Alcune osservazioni generali.

Quell'acuto e appassionato studioso dello spirito di Don Bosco che fu Don Caviglia era solito notare che « *Don Bosco sull'orma di S. Francesco di Sales vede nei sacramenti una forza di inibizione, di luce, di studio di se stessi, e ne ha fatto il fulcro del suo lavoro pedagogico, tanto nel senso spirituale, che educativo, perchè tutto il segreto della pedagogia di Don Bosco sta nell'efficacia pedagogica dei due sacramenti: della Confessione e della Comunione* ».

E' una verità rilevata da tutti coloro che hanno studiato Don Bosco e che è fondata oltre che sulla prassi pedagogica sua, anche su non poche sue affermazioni molto chiare, come la seguente: « *La frequente Confessione e la frequente Comunione sono le colonne che devono reggere un edificio educativo* » (M. B., IV, 549).

Quello però che qui ci piace sottolineare, è che per S. Giovanni Bosco la confessione non è soltanto mezzo di educazione, ma anche di perfezione, di santità. Ci accontentiamo di due sue affermazioni: « *Chi vuol poco pensare alla sua anima, vada una volta al mese alla confessione; chi vuol salvarla, ma non si sente tanto ardente, vada ogni quindici giorni; chi poi vo-*

lesse arrivare alla perfezione, vada ogni settimana» (M.B., XII, 566); «Volete farvi santi? Ecco! la confessione è la serratura; la chiave è la confidenza nel Confessore. Questo è il mezzo per entrare per le porte del Paradiso» (M.B., VII, 49).

Notiamo però subito che in questo Don Bosco non fu un «inventore», così come non lo fu nemmeno nel suo sistema pedagogico. E' stato infatti giustamente affermato che «*il sistema pedagogico di Don Bosco è almeno vecchio quanto il cristianesimo*» (Don Braidò) e che la sua pedagogia «*è la pedagogia del cristianesimo cattolico vista e attuata da un genio e da un santo del sec. XIX*» (Modugno).

Don Bosco non ha fatto che valorizzare al massimo ciò che è della Chiesa e da questa raccomandato, anzi addirittura comandato, non già per creare pesi inutili, ma per obbligare, soprattutto quelli che si sono proposti di tendere alla perfezione, ad usare i mezzi indispensabili della santità.

Ecco giustificato, mi pare, l'atteggiamento materno della Chiesa nel fissare norme che obbligano all'uso della confessione, ma che soprattutto garantiscono la massima libertà e comodità di tale uso.

Quanto all'obbligo della confessione, il Codice raccomanda ai Superiori Religiosi di fare in modo che tutti i Religiosi «*si accostino al sacramento della penitenza almeno una volta alla settimana*» (can. 595, paragr. 1, 3).

Osserviamo che mentre le Costituzioni all'art. 67 ribadiscono lo stesso obbligo direttamente per la singola Figlia di Maria Ausiliatrice, il Codice invece si dirige direttamente ai Superiori. Ciò rappresenta senza dubbio un rafforzamento giuridico di quest'obbligo della confessione settimanale da farsi da ogni Religioso. Viene infatti affermato non solo il dovere del Religioso, ma anche quello del Superiore di vigilare sull'esecuzione di questo dovere.

Tale obbligo giuridico impegna i Superiori non soltanto a valorizzare, raccomandare a tutti i sudditi la pratica della confessione settimanale, ma anche a rendersi conto se tale dovere fissato dal Codice e dalle Costituzioni, quindi di carattere anche esterno, viene osservato, e, in caso negativo, di intervenire

nei modi che la prudenza e l'amore all'anima della Religiosa suggeriranno.

La Religiosa pertanto può essere interrogata dai Superiori, ed è tenuta a rispondere, se è fedele all'obbligo della confessione settimanale, in quale luogo e da quale Confessore ordinario lo compie. Tutto ciò infatti entra nella sfera del campo esterno su cui hanno competenza i Superiori, anche se a questi viene raccomandata la massima delicatezza e prudenza nel rivolgere tali domande, evitando ogni vigilanza eccessiva.

Soprattutto la Superiora sarà esemplare nel praticare per prima questo dovere che riguarda anche lei come Religiosa, in modo che le sue consorelle possano edificate dire di lei, quanto Madre Sorbone potè testimoniare della Santa Madre Mazzarello: « *Era esatissima ad accostarsi al sacramento della penitenza ogni otto giorni in conformità alla Regola. Con quali sentimenti si accostasse credo di poterlo dedurre dalle raccomandazioni che faceva a noi* ».

2° Alcuni tipi di Confessori stabiliti dal Codice per le Suore.

Venendo ora a parlare di alcuni tipi di Confessori fissati dal Codice di Diritto Canonico per le Suore, non sarà inutile per la comprensione della « *Mens Ecclesiae* », che dovrà guidarci poi nella pratica delle norme codicili, premettere un'osservazione.

Lo specialista del diritto dei Religiosi, il Padre Schaefer, iniziando nel suo volume la parte dedicata ai Confessori, rileva fin dall'inizio: « *Col Codice fu effettuata in questa materia una grande modifica. Nei primi tempi le Costituzioni degli Ordini erano così severe, che la confessione fatta senza licenza dei Superiori presso Confessori non designati era illecita e invalida, eccetto nei casi in cui si fosse ottenuta la giurisdizione. I canoni del Codice ampliarono talmente la libertà di confessione per i Religiosi, che questi, almeno nei singoli casi, quanto alla scelta del Confessore sono liberi come gli altri fedeli* » (De Religiosis, pag. 314).

Alcuni autori vedono in questa mitigazione della disciplina

della Chiesa che facilita enormemente la possibilità alla Religiosa di confessarsi, il suo desiderio di favorire la nuova prassi della Comunione frequente, dalla quale sarebbero invece distolte certe anime delicate, qualora non avessero la possibilità e facilità di confessarsi.

Tutti poi riconoscono in tale nuovo atteggiamento della legislazione ecclesiastica la preoccupazione materna della Chiesa onde sia garantita al massimo, pur nella salvaguardia dell'unità dello spirito religioso, la libertà di coscienza.

Don Bosco affermava: « *E' più grande il numero di coloro che si dannano confessandosi, che di coloro che si dannano per non confessarsi, perchè anche i più cattivi qualche volta si confessano, ma moltissimi non si confessano bene* » (M. B., VI, 903). E non parlava soltanto dei giovani!

Vediamo allora i Confessori principali dalla Chiesa fissati per le confessioni delle Suore.

Confessore ordinario.

a) E' il Confessore dal Vescovo dato alla comunità, per ricevere la confessione ordinaria, cioè settimanale, delle Religiose o Novizie. Egli, pur mettendosi a disposizione della comunità almeno una volta alla settimana, deve essere pronto ad ogni richiesta delle Religiose.

b) Il Codice col can. 520, paragr. 11, impone un obbligo al Vescovo di provvedere: « *detur* », e nello stesso tempo crea un diritto nelle Religiose ad avere tale Confessore. E' un diritto che soprattutto i Superiori della comunità devono tutelare. Mi pare che, data la fondamentale importanza della confessione settimanale per la vita spirituale, non si insisterà mai a sufficienza sul dovere della Religiosa a non trascurare tale mezzo di perfezione, ma allo stesso tempo, non si insisterà mai a sufficienza sul diritto suo, del quale, ripeto, soprattutto la Superiora deve rendersi garante.

Mi pare opportuna un'osservazione, anche se delicata. Il responsabile delle qualità del Confessore è il Vescovo. La comunità religiosa non ha che da accettare con fede. Tuttavia è

dovere di ogni Religiosa, soprattutto della Superiore, di illuminare con prudenza l'Ordinario del luogo qualora un dovere sì importante venisse assolto con vero documento dello spirito religioso, sia per mancanza di doti sufficienti nel Confessore deputato, sia per una sua eccessiva irregolarità nel prestarsi a questo compito.

c) Il Confessore dovrà *essere unico* per ogni comunità, salvo il caso di giusti motivi o di eccessivo numero delle Religiose. La norma del Codice, riportata dalle varie Costituzioni, non è nuova; Benedetto XIV, il 15 agosto 1748 la definiva già: « *prudentissima e fondata nell'antica disciplina* ». E' evidente infatti che l'unicità del Confessore assai conferisce all'unità di direzione e di disciplina nella comunità religiosa.

d) Quanto alla *retribuzione* di una tale prestazione sacerdotale, alle volte non poco faticosa, nulla stabilisce il Codice. Esso, anzi, al can. 736 prescrive che l'amministrazione dei sacramenti sia gratuita. Tuttavia, affermano i giuristi, il Confessore potrebbe esigere quanto è necessario per compensare spese di viaggio o anche la fatica.

Su questo argomento alquanto delicato, in cui più che il diritto deve dettar norma il senso di gratitudine, di comprensione, di delicatezza, mi piace citare quanto il Servo di Dio Don Rinaldi ebbe a dire nel 1928 al vostro IX Capitolo Generale: « *E' cosa molto delicata... Il servizio ecclesiastico deve produrre il necessario per l'esistenza del Sacerdote. Dove potete retribuire, fatelo adunque con religioso senso di figlie; dove non potete, dimostrate la vostra sentita gratitudine con la parola di benevolo apprezzamento, la cordialità delle vostre maniere. La riconoscenza fa del bene, incoraggia, nonostante qualche sacrificio* » (Atti, pag. 46).

Soprattutto però la retribuzione materiale non dispensi da quella spirituale, ambitissima da ogni Sacerdote, e che consiste nella intensa preghiera per i propri Confessori. Non si possono leggere senza commozione le ultime parole della vostra Santa Madre, con le quali sul letto di morte esprimeva la sua sentita gratitudine al suo Confessore Don Lemoyne che l'assisteva.

Lo aveva pregato di non abbandonarla in quel momento supremo e di assisterla fino alla fine. « *Il Confessore commosso, le rispose:*

— *State sicura che non vi abbandonerò.*

Vi fu un po' di silenzio. Il Direttore si ritirò ad un fianco del letto per un istante; ella lo cercò con uno sguardo e domandò:

— *Dov'è il Direttore?*

— *Eccomi!*

— *Se poi andrò in Paradiso, come spero per la misericordia di Dio, le prometto che se ne accorgerà che ci sono!* » (Vita, pag. 637).

Che il diritto sancito dal Codice nei riguardi dei propri Confessori non ci faccia dimenticare il dovere imposto dalla gratitudine, soprattutto spirituale, verso coloro che hanno la tremenda responsabilità della nostra anima!

Confessore speciale.

a) E' il Confessore ordinario fissato per una singola Religiosa, conforme concede il can. 520, paragr. 2, che le vostre Costituzioni, all'art. 70, così traducono: « *Se qualche Suora in particolare, per la pace dell'anima sua o per fare maggiori progressi nelle vie di Dio, domandi qualche particolare Confessore, si ricorrerà all'Ordinario del luogo.* ».

b) La scelta è di diritto esclusivo della Religiosa, che può scegliere anche un Sacerdote senza giurisdizione per le Suore, la quale, nel caso, verrebbe a lui conferita dal Vescovo.

Fra i vari motivi che possono spingere la Religiosa ad una richiesta così eccezionale, i canonisti enumerano i seguenti: gli scrupoli o uno stato di tiepidezza che tormenta l'anima della Religiosa ed a cui il Confessore ordinario non può porre rimedio; una eccessiva familiarità o eccessiva ripugnanza che la Religiosa sente verso il Confessore della comunità, per motivi particolari; necessità di un Sacerdote più illuminato che la guidi nelle vie straordinarie a cui Dio la chiama, ecc.

Il Codice abbraccia questi motivi con le seguenti parole: « per' maggior tranquillità della sua coscienza e per fare maggior progressi nella via di Dio ».

Giudice di ciò non è la Superiora e nemmeno il Vescovo, ma soltanto la Religiosa. Spetterà anche al Confessore designato poi giudicare sull'opportunità dell'eccezione. Qualora egli riscontrasse l'assenza di motivi giustificati, indirizzerà con prudenza l'anima religiosa al Confessore ordinario della comunità.

c) La Superiora, ogni qualvolta la suddita richieda un Confessore speciale, deve dar corso alla pratica. Giudice sarà l'Ordinario, al quale, evidentemente, la Superiora potrà far presente il proprio parere.

Può la Religiosa accedere direttamente al Vescovo, in caso di diniego da parte della Superiora? I giuristi affermano di sì, purchè la Religiosa tema fondatamente un'opposizione da parte della Superiora. Al Vescovo rimarrà la responsabilità di svolgere indagini.

d) A conclusione di questo argomento alquanto delicato, mi si permetta due affermazioni: una di Don Ricaldone, l'altra di Don Bosco.

Nel vostro Capitolo Generale XI del 1947, il compianto Don Ricaldone tenne una relazione sui Confessori, dando per il Confessore speciale la seguente norma: « Chi sente di averne bisogno, deve chiederlo al Vescovo per iscritto; e il Confessore deve venire in casa » (Atti, pag. 119).

L'altra è del nostro Santo Padre Don Bosco. Le sue autorevoli parole, pur non negando ciò che il codice permette, mettono in guardia contro ogni abuso al riguardo, che fosse dettato più da vezzo o ambizione spirituale, che da vera necessità.

Trovandosi un giorno a Roma, ebbe un colloquio col Card. Patrizi, che gli espose una grave preoccupazione, sulla quale voleva l'illuminato consiglio di Don Bosco.

— *Qui a Roma abbiamo con una certa frequenza frati e preti che si distinguono per doni soprannaturali, ma quasi mai abbiamo monache, e ve ne sono tante!, le quali siano da Dio favorite di simili doni. Moltissime sono, pie, sono sante fin che*

si vuole, ma nulla si vede in esse di straordinario. Don Bosco, che ne dice? Quale ne sarà la causa e quale il rimedio?

— E' presto trovata la causa e anche il rimedio. A Roma in moltissimi conventi ogni monaca ha il proprio Confessore, e talora eziandio un altro Direttore di spirito a sua scelta. Si rimetta in vigore la regola che vige dappertutto fuori Roma, cioè un Confessore stabile ordinario per tutte, scelto dal Superiore; lo straordinario ogni sei mesi, e in tempo degli Esercizi spirituali ogni anno. Sia proibito che si confessino stabilmente da chi vogliono e allora si vedrà rifiorire in essa la santità straordinaria coi doni soprannaturali.

Il Cardinale stette un po' riflettendo e poi disse:

— Avete ragione: ma chi volesse introdurre questa riforma desterebbe un terribile vespaio, che darebbe noie e forse nessun frutto.

— Ma stia certa che la causa è questa (M. B., X, 11).

Confessore aggiunto.

a) Chiamato anche Confessore straordinario speciale è fissato dal can. 521, paragr. 2, riportato dall'art. 71 delle vostre Costituzioni che dicono: « Oltre al Confessore straordinario, saranno destinati dall'Ordinario del luogo alcuni Sacerdoti per le singole Case, ai quali le Suore possano facilmente ricorrere nei casi particolari per ricevere il sacramento della penitenza, senza che sia necessario rivolgersi ogni volta all'Ordinario ».

Tali Confessori quindi sono fissati per la comunità. Ad essi possono accedere le Suore o per cause interessanti tutta la comunità (assenza, impossibilità dell'ordinario, Confessore Salesiano, ecc.) o per cause riguardanti una singola Religiosa. Nel primo caso la Superiora lo può chiamare e presentare a tutta la comunità.

Nel secondo caso la Religiosa ha diritto di farlo chiamare. Basta per questo qualunque causa ragionevole, evitando, evidentemente, motivi puramente umani, come il desiderio di singolarità, ansia di novità, desiderio di soddisfazione della sensibilità, ecc.

Qualora la Religiosa desiderasse avere tale Confessore come Confessore speciale proprio ordinario, deve chiederlo al Vescovo, come sopra abbiamo detto.

b) La Superiora bisogna che rispetti la libertà della Religiosa, conforme prescrive il can. 521, parag. 3 e l'art. 73 delle Costituzioni, anche nel caso in cui con chiarezza avvertisse l'assenza di motivi sufficienti.

In caso di abusi che turbassero la comunità e il foro esterno, ne renda avvertito il Vescovo e stia a quanto egli dirà, ma non impedisca il ministero della confessione con un'azione diretta.

Tuttavia, come fanno notare i giuristi, è chiaro che tale libertà deve essere intesa in modo ragionevole dalla Religiosa. Se, per es., esigesse il ministero di un Sacerdote che abitasse lontano, mentre ha a disposizione sul luogo o nelle vicinanze Confessori provvisti di giurisdizione, la Superiora può legittimamente rifiutare di farlo venire. Similmente, qualora i motivi fossero veramente molto gravi, una volta che la Superiora ha di tutto ragguagliato il Vescovo, può, nell'attesa, non chiamare il Confessore richiesto dalla Religiosa o Novizia.

Confessore straordinario.

a) E' il Confessore fissato dal can. 521, parag. 1, richiamato dall'art. 69 delle vostre Costituzioni che prescrivono: « *Oltre il Confessore ordinario, le Suore avranno almeno quattro volte all'anno un Confessore straordinario. A questo Confessore tutte dovranno presentarsi, almeno per ricevere la benedizione.* ».

Soggette a questa legge sono tutte le Religiose, non esclusa la Superiora e le Novizie (can. 566, parag. 1). Quanto alle Postulanti si discute se esista un obbligo di accostarsi al Confessore straordinario quattro volte all'anno. Benchè la sentenza che nega l'esistenza di un tale obbligo, sia la più probabile, conviene tuttavia assai che le Postulanti si attengano a questa norma per godere di quella libertà di coscienza che con tale obbligo viene data alle Religiose e alle Novizie.

E' evidente, però, che qualora un tale obbligo venga chiara-

mente fissato dal diritto particolare diocesano, anche se soltanto consuetudinario, vi sono tenute anche le nostre Postulanti.

b) Circa l'entità morale dell'obbligo di accedere al Confessore straordinario, è sentenza comune che ciò non sia « *sub gravi* », anche se la mancanza può divenire grave per circostanze aggravanti, disprezzo per es. La Religiosa legittimamente impedita di presentarsi al Confessore straordinario non è tenuta ad accedere ad altro Sacerdote.

c) Il Confessore straordinario, in quanto Confessore delegato per le Suore, può sempre ricevere lecitamente e validamente le confessioni delle Religiose della comunità a cui è destinato. E questo sia nel caso che la singola Religiosa lo richieda (can. 521, d 3), come, secondo molti validi autori, nel caso che la Superiore lo richieda per tutta la comunità, qualora il Confessore ordinario sia impedito.

Confessore occasionale.

a) E' il Confessore di cui parla il noto canone 522, uno dei più discussi del Codice, che l'art. 73 delle vostre Costituzioni così riporta: « *Se nonostante ciò che si prescrive negli articoli 68, 69, 70, 71, qualche Suora, per tranquillità di sua coscienza, si presenti ad un Confessore approvato per le donne dall'Ordinario del luogo, la confessione fatta in qualunque chiesa od oratorio, anche semipubblico, è valida e lecita, nè la Superiore può proibire queste confessioni, nè interrogare intorno ad esse, nemmeno indirettamente, e le Suore non sono tenute a darne conto alla Superiore* ».

E' soprattutto con questo canone che il legislatore ecclesiastico ha fissato una disciplina nuova e più ampia per i motivi sopra ricordati. Gli abusi che possono nascere da una concessione così ampia vengono abbondantemente compensati dai vantaggi indiscutibili che ricavano le Religiose, soprattutto le più delicate di coscienza e la stessa comunità, la quale non

può non avvantaggiarsi grandemente dalla serenità di spirito dei suoi componenti.

b) *Le condizioni richieste per tali confessioni:*

- *una causa proporzionata:* cioè la ricerca della tranquillità di coscienza. E' questa una condizione soltanto per la liceità, ed esiste, come affermano gli autori, tutte le volte che una Religiosa intende confessarsi seriamente, fosse anche solo per usufruire della presenza di un Sacerdote più sperimentato degli altri.

Non esisterebbe tale motivo sufficiente, anche se però la confessione sarà ugualmente valida, quando la Religiosa accedesse a tale Confessore occasionale unicamente per motivi umani: gusto di parlare con lui, soddisfazione della sensibilità, desiderio di essere singolare, di uscir di casa, ecc.

Tale causa non dovrebbe essere abituale, poichè in tal caso la Suora dovrebbe chiedere al Vescovo il Confessore speciale. Tuttavia, gravi giuristi affermano che, qualora tale ricorso al Vescovo riuscisse eccessivamente gravoso per la Religiosa, questa potrebbe anche abitualmente usufruire del Confessore fissato dal can. 522.

- *da Confessore approvato dall'Ordinario del luogo* per le confessioni delle donne e nel luogo destinato per le confessioni delle medesime. Sono queste due condizioni richieste per la validità delle confessioni, salvo sempre per la prima il caso dell'errore comune di cui al can. 209, e salvo per la seconda, a riguardo del luogo, il caso di necessità, come subito si dirà.

Quanto al luogo legittimo, è senz'altro tale il confessionale posto in chiesa, in un oratorio pubblico o semipubblico (can. 901, paragr. 1) o in un altro luogo destinato in casi speciali per la confessione delle donne. Occorre però sempre che il confessionale sia munito di grata.

Fuori del confessionale, ammonisce il can. 901, paragr. 1, le donne non si devono confessare se non per necessità di

malattia o altra grave necessità, e sempre con le dovute cautele.

- *la Religiosa deve accedere al Confessore.* - Trovandosi il Confessore in casa, la Religiosa può confessarsi da lui senza bisogno di permesso alcuno della Superiora. Quando il Confessore fosse fuori casa, secondo un'interpretazione data dalla Commissione del Codice, la Religiosa lo può far chiamare.

Tuttavia secondo i giuristi, la Superiora non ha l'obbligo di chiamare o di spedire la lettera che chiami detto Confessore. In questo appunto sta la differenza tra il Confessore occasionale e quello supplementare e straordinario, per il quale la Superiora è obbligata a dar corso alla domanda.

Quanto all'accedere al Confessore fuori casa è sempre lecito alla Religiosa il farlo, salva però sempre la disciplina religiosa. Pertanto se la Religiosa dovesse uscire per altri motivi, può approfittare per accedere al Confessore occasionale. Qualora non avesse altri motivi per uscire, se non il bisogno di confessarsi e non osasse denunciare quest'unico motivo, non le rimane che attendere altra occasione opportuna. Comunque non potrà mai uscire di casa senza permesso. Qualora lo facesse, la confessione sarebbe valida, ma illecita.

c) *Doveri della Superiora e Maestra.*

Viene qui a proposito una saggia raccomandazione fatta dal signor Don Ricaldone di v. m. nell'accennato vostro Capitolo Generale del 1947. Parlando di questi vari Confessori, il Superiore affermava: « *Usate sempre grande larghezza al riguardo, ma cercando di far comprendere che si vive in comunità e che dobbiamo ricevere l'indirizzo da chi viene destinato dal Signore* » (Atti, pag. 119).

Si abbia anche fiducia nei Confessori, i quali non mancheranno con prudenza e delicatezza di salvaguardare con senso di responsabilità sia la coscienza della penitente religiosa, come lo spirito della legge e della Congregazione.

Il Codice vieta formalmente alla Superiora di proibire l'accesso al Confessore occasionale, e di fare inchiesta su ciò nemmeno indirettamente, tanto più di esigere che la Religiosa riferisca su ciò che ha fatto.

Qualora la Religiosa chiedesse di uscire di casa, adducendo il motivo della confessione, è dottrina comune degli autori che la Superiora non può opporsi se non per gravissime ragioni. Tutti invece raccomandano una sana larghezza e materno intuito nel facilitare tale uscita, soprattutto quando si avverte un disagio di spirito nella Consorella.

Rivelativo della mente del legislatore canonico, è il can. 2414 che chiude il Codice e che noi ci permettiamo per completezza di ricordare a conclusione della nostra trattazione giuridica sui Confessori: « *La Superiora che agisce contro quanto è prescritto dai can. 521, paragr. 3; 522, 523, sia ammonita dall'Ordinario del luogo: se mancherà nuovamente sia punita con la privazione dell'ufficio, notificando tuttavia subito la cosa alla Congregazione dei Religiosi* ».

E' un canone molto forte, di natura penale, per il quale l'azione della Superiora contro i canoni citati non soltanto costituisce peccato, ma anche delitto, punibile nella forma riferita dal canone.

Data la gravità e l'importanza del canone, ci permettiamo di sintetizzare gli estremi entro i quali può essere commesso da una Superiora tale delitto, riassumendo così quanto finora abbiamo detto:

1. Non chiamare il Confessore richiesto dalla Religiosa fra quelli designati dall'Ordinario del luogo;
2. investigare sul motivo della richiesta;
3. dimostrare in qualunque modo dispiacere per tale richiesta;
4. non permettere alla Religiosa di confessarsi da un Confessore approvato per le confessioni delle donne, in un luogo della propria casa legittimamente designato a tali confessioni;

5. proibire alla Religiosa, uscita di casa legittimamente, di accedere allo stesso Confessore, approvato per la donne, in una chiesa od oratorio pubblico o semipubblico;
6. investigare sul motivo per il quale la Religiosa vuole andare o è andata da tale Confessore; esigere che tale Religiosa o la sua compagna renda conto di quanto ha fatto; mostrar dispiacere per tale suo modo di agire;
7. impedire in qualunque modo che la Religiosa inferma, durante la malattia, possa confessarsi da un Confessore approvato per le confessioni delle donne, come invece permette il can. 523.

II. - DIREZIONE SPIRITUALE

Il Padre Godinez, nel suo volume *«Theologia mystica»* osserva che *«una delle cause principali del mancato raggiungimento della perfezione è la scarsità di Direttori spirituali»* (1, 7, capo I). Parrebbe sostenere pertanto la necessità assoluta del Direttore spirituale, necessità che altri escludono, a meno che si tratti degli incipienti.

A parte però il problema della necessità o meno del Direttore spirituale, tutti concordano sulla sua grande utilità.

Don Lemoyne riporta nelle Memorie Biografiche due lamenti di Don Bosco il quale parlando della sua adolescenza, diceva: *«Oh, se allora avessi avuto una guida che si fosse presa cura della mia vocazione! Sarebbe stato per me un gran tesoro; ma questo tesoro mi mancava! Avevo un buon Confessore che pensava a farmi buon cristiano, ma di vocazione non si volle mai immischiare... Finchè non fui al Convitto di S. Francesco d'Assisi non ebbi mai una persona che si prendesse una cura diretta dell'anima mia. Feci sempre da me quel che mi parve meglio; ma sotto un'assidua ed accurata direzione mi sembra che avrei potuto fare più che non feci»* (I, 316).

Sono confidenze che sono uscite dalla bocca di un santo che era guidato con lumi straordinari ed eccezionali dall'alto, e che

pertanto ci stupiscono ancora più e ci introducono, mi pare, al tema importante che stiamo per trattare.

Non è affatto nostro intento nè nostro compito trattare per disteso un problema così complesso qual è quello della direzione spirituale, per il quale rimandiamo alla trattazione fatta dal signor Don Ricaldone nella sua circolare sul Rendiconto, e ad un prezioso studio del nostro Prof. Don Valentini, stampato dalla S.E.I. col titolo: *« La direzione spirituale dei giovani nel pensiero di Don Bosco »*.

Noi ci limiteremo agli aspetti strettamente giuridici della questione, precisando anzitutto il concetto di direzione spirituale, per analizzare quanto il Codice stabilisce su questa materia e terminare con alcune questioni pratiche.

1° Concetto di direzione spirituale e soggetti di essa.

a) *« Quanto al concetto di direzione spirituale. - Se cercassimo presso autori qualificati di spiritualità una definizione di direzione spirituale rimarremmo alquanto delusi e disorientati per le tante e contrastanti definizioni che essi ci danno. Per cui giustamente fa notare il nostro Don Valentini nello studio citato, che « se il problema della direzione spirituale è ancora così intricato da dar luogo a molte discussioni anche fra competenti, ciò è dovuto soprattutto al fatto che si usa lo stesso vocabolo, dando però ad esso significati non del tutto identici. Chi lo usa naturalmente in senso un po' vago, chi in senso tecnico secondo il linguaggio di una scuola, chi secondo un significato proprio, ma strettamente personale. Di qui le confusioni »* (pag. 6).

Le confusioni, purtroppo, non si limitano al campo teorico, ma evidentemente incidono anche nella pratica, resa non poco incerta in più punti.

Partiamo quindi da una definizione di direzione spirituale intesa nel suo senso vero e tecnico, che ci permetta di creare un punto d'intesa comune per le considerazioni giuridiche e pratiche che intendiamo fare.

Ci può servire la definizione data dal nostro Don Valentini: *« La direzione spirituale è l'opera dell'uomo come strumento di*

Dio per la generazione di Cristo nelle anime basata sulle intime confidenze dell'individuo che chiede la direzione spirituale ed è pronto a dare esplicitamente la propria collaborazione » (pag. 10).

Il compito della direzione spirituale è quello di formare una coscienza in ordine alla vita soprannaturale. Il Direttore spirituale, basandosi unicamente sulle confidenze dell'anima diretta, si preoccupa unicamente di dirigere i pensieri e comunicare la capacità di giudicare rettamente sul « *quid agendum* » in ordine alla vita soprannaturale: formata la coscienza, tutto il resto verrà di conseguenza.

La direzione spirituale, così definita, *si distingue* di per sè:

- dalla confessione, la quale mira prevalentemente alla eliminazione del peccato, e, se si preoccupa dell'acquisto delle virtù, lo fa in forma occasionale, non sistematica. La direzione spirituale, invece, mira in forma abituale, sistematica a formare la coscienza, all'acquisto di « abiti » virtuosi.
- dalla educazione spirituale. E' un punto molto acutamente analizzato dal nostro Don Valentini. « *Dirigere spiritualmente è dirigere i pensieri e i giudizi e cioè formare l'anima in ordine alla capacità di rettamente giudicare in campo spirituale, basandosi sulle confidenze dell'educando, le quali solo possono direttamente rivelare il suo interno; mentre educare spiritualmente è un dirigere le parole e gli atti e cioè formare l'anima in ordine alla capacità di rettamente operare in campo spirituale, basandosi sull'osservazione esterna dell'educando, la quale solo può direttamente rivelare le manchevolezze della sua formazione interiore, che molte volte sfuggono a lui stesso. La direzione spirituale dirige l'interno e la coscienza, senza controllare direttamente la vita esterna dell'anima diretta; l'educazione spirituale dirige l'esterno e l'operare, senza preoccuparsi direttamente dell'interno dell'educando, ma cogliendolo solo indirettamente come la causa dall'effetto* » (pag. 11).

Molte volte, anche in nostri documenti, la direzione spi-

rituale è intesa in senso largo e comprende anche l'educazione spirituale. Noi qui, prendiamo la direzione spirituale nella sua accezione stretta sopra definita.

b) *Quanto ai soggetti attivi della direzione spirituale.* - Non esistono al riguardo norme giuridiche che fissino chi debba essere Direttore spirituale di una comunità, ad esclusione delle norme che parlano della Maestra di Noviziato.

Per fortuna, abbiamo interventi dei nostri Superiori che danno norme direttive preziose, alle quali almeno possiamo stare con sicurezza. Soprattutto il compianto signor Don Ricaldone ci lasciò una chiara letteratura su questo argomento.

Nel più volte già citato suo intervento al vostro Capitolo XI, sul punto della direzione spirituale così si esprese: « *Due parole su la direzione spirituale, che è venuta un po' di moda, specialmente fra le ragazze; ma ora parliamo di voi.*

Vi sono Congregazioni religiose in cui essa è espressamente vietata.

E qui è bene distinguere tra direzione spirituale generale e direzione propriamente detta.

Voi avete due direzioni: una di governo nelle Costituzioni e nel Manuale, ed è la prima e fondamentale vostra direzione. La seconda è di magistero e vi è data anzitutto dalle vostre Madri, le quali vi aiutano a mantenervi nel buono spirito; vi è data poi dalle Ispettrici e infine dalle Direttrici nelle conferenze e buone notti.

Nei rendiconti, pur non trattandosi di vera e propria direzione spirituale, vi si possono sempre offrire indirizzi spirituali salesiani, tanto più che non è proibito alle Suore aprire, quando lo volessero, il loro animo alle Superiori.

Negli esercizi spirituali, nelle conferenze, si ricevono pure sapienti direttive. Il Confessore, infine, anche se non s'indugia di proposito, dà una direzione sacramentale e spirituale, in relazione a ciò che voi gli dite.

Vedete, dunque, quale abbondanza voi avete di direzione spirituale! Ne volete ancora un'altra? Con la vostra vita attiva

non saprei in verità come trovereste il tempo per un'altra e più particolare direzione!

Don Bosco su questo punto non ha detto nulla: o meglio, a Madre Petronilla, l'amica di Madre Mazzarello — come osserva la Rev. Madre Clelia — che aveva chiesto al buon Padre come mettere insieme confessione breve e direzione spirituale, egli rispondeva: "La direzione spirituale, per una Figlia di Maria Ausiliatrice, sta tutta qui: osservanza della santa Regola; dare grande peso alle poche parole del Confessore e praticare fedelmente le raccomandazioni private e comuni delle Superiori,, » (Atti, pag. 120).

Dalle parole citate risulta che il Superiore in quell'occasione, pur non negandola, non prese in considerazione la direzione spirituale intesa in senso stretto, pronunciandosi invece a favore della sufficienza, per una Figlia di Maria Ausiliatrice, di una direzione in senso largo, nella quale concorrono attivamente e positivamente più persone.

Poco dopo però, in quello stesso anno 1947, il signor Don Ricaldone, con la ben nota circolare sul Rendiconto, affrontò pure la questione particolare della direzione spirituale intesa in senso stretto, cioè, come egli stesso la denominava, come « *guida intima delle anime nel loro progresso di vita spirituale* » (Atti, n. 142, pag. 63).

Orbene, al delicato quesito chi debba essere nelle Case dei Salesiani il Direttore spirituale ufficiale, il Superiore, dopo aver acutamente analizzato alcuni testi codiciali, soprattutto il canone 530, di cui discorreremo noi pure, pensa di dover concludere, alla luce di tali testi, che « *va da sè che il Direttore della Casa ha anche la missione di essere Direttore spirituale nel senso di guida intima delle anime* » (Atti, pag. 65), anche se evidentemente non esiste un obbligo giuridico di avere una tale direzione spirituale, ma solo una convenienza suggerita dal canone.

Quanto è stato scritto su questo punto dal signor Don Ricaldone, non può applicarsi tale e quale per le Figlie di Maria Ausiliatrice. L'argomentazione infatti principale del Superiore si fonda soprattutto su un inciso del can. 530, valevole soltanto

per le Congregazioni religiose clericali, e specialmente sul paragrafo 2 che dice: « *Non si proibisce ai sudditi di poter apertamente e spontaneamente aprire il proprio animo ai Superiori; conviene anzi che essi accedano ai Superiori con filiale fiducia, e, se sono Sacerdoti, manifestino anche i dubbi e le ansietà di coscienza* ».

Tuttavia, alla luce di tale canone e dell'art. 64 delle vostre Costituzioni, che permettono, anzi consigliano l'apertura d'animo con le Superiori, nei limiti inoltre fissati dallo stesso canone e dall'art. 24 delle Costituzioni per quanto concerne le questioni di coscienza, ci paiono applicabili per analogia alle vostre Case le conclusioni del signor Don Ricaldone, in modo da poter affermare che la Direttrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice (a maggior ragione la Maestra delle Novizie!), qualora ne venisse richiesta dalla suddita, ha una specifica missione di dirigere spiritualmente le sue suddite, missione che non sconfigna, è vero, in quella sacerdotale per cose di coscienza, ma allo stesso tempo si distingue dalla direzione spirituale generale comune ad altre persone.

Ciò affermato, possiamo passare ad analizzare quanto il Codice prescrive su questa materia.

2° Disposizioni codiciali.

Due specialmente sono i canoni che possono interessare il nostro argomento della direzione spirituale, il can. 520, paragr. 2 e il can. 530.

Con il primo si afferma l'*obbligo* della Religiosa di chiedere un'autorizzazione speciale del Vescovo, qualora desiderasse un Direttore spirituale speciale per sè.

Tale Direttore potrebbe coincidere con la persona del Confessore ordinario speciale, oppure essere distinto, in modo che la Religiosa, pur avendo come Confessore ordinario quello della comunità, potrebbe richiedere un vero Direttore di spirito particolare.

Dal punto di vista giuridico, dovremmo qui ripetere le osservazioni già fatte sul Confessore ordinario speciale. Non ci sof-

fermiamo quindi su questo canone per prendere in considerazione il can. 530 alquanto più complesso, ma anche più interessante per la nostra questione.

Esso è composto di due parti: una negativa, contenente una proibizione; l'altra positiva contenente una raccomandazione.

a) *La proibizione del can. 530, paragr. 1.*

Esso suona così: « *Tutti i Superiori religiosi non possono assolutamente indurre in qualunque modo i propri sudditi a manifestare loro la propria coscienza* ». In questo senso si esprime pure l'art. 65 delle vostre Costituzioni che dice: « *E' severamente proibito ad ogni Superiora investigare l'altrui coscienza ed indurre in qualsiasi modo le Suore a rendergliene conto* ».

Tale canone è l'applicazione un po' mitigata del famoso decreto « *Quemadmodum* » del 17 dicembre 1890, tendente a reprimere abusi sorti in alcune Religioni laicali contro la libertà di coscienza.

— *Il foro della coscienza.*

Per « coscienza » il Codice qui intende ogni atto puramente interno, come i peccati commessi, le tentazioni, i pericoli interni, i difetti occulti colpevoli, gli atti interni di virtù, le intenzioni: in genere, tutto ciò che forma il dominio del cuore umano.

Sono pertanto esclusi da questo campo gli atti esterni, anche se di natura spirituale, come tutti gli atti imposti dalle Costituzioni: la meditazione, la visita, la confessione settimanale, l'esame di coscienza, ecc.

— *Che s'intende per « indurre ».*

Il Codice afferma: « *indurre in qualunque modo* ». Il decreto citato era invece più esplicito e diceva che il Superiore non poteva indurre nè direttamente, nè indirettamente mediante comandi, consigli, timori.

Il Superiore induce direttamente quando in pubblico o in privato ordina o esorta a manifestare a lui cose intime di coscienza; indirettamente quando persuadesse per mezzo di altri

a ciò fare, o trattasse con severità quanti non si aprono con lui, o rimproverasse pubblicamente chi non manifesta segreti di coscienza.

— *Il soggetto di questa proibizione.*

La legge riguarda tutti i Superiori. Tali sono unicamente il Rettor Maggiore, la Madre Generale, l'Ispettrice e la Direttrice.

Non sono Superiori in senso giuridico altre persone dotate di carica, come la Vicaria, le Consigliere scolastiche, ecc., perciò non cadono sotto il prescritto di questo canone, anche se evidentemente non debbono fare quanto qui è proibito. Tuttavia qualora lo facessero, mancherebbero alla prudenza, alla carità, ma non ad una norma giuridica.

E la Maestra delle Novizie? Essa non è compresa fra le persone qualificate come Superiori, come lo si deduce dal can. 561, paragr. 2 che dice: « *Il Novizio è soggetto alla potestà del Maestro e dei Superiori della Religione ed è tenuto ad obbedire loro* ».

Pertanto, l'obbligo giuridico di cui discorriamo non tocca nemmeno la Maestra. Certo però che sarebbe contro lo spirito della legge se la Maestra obbligasse alla manifestazione di coscienza. Non le è tuttavia vietato di raccomandare ed esortare le Novizie a quella manifestazione del loro animo, di cui subito parleremo. La formazione infatti della Novizia sarebbe troppo deficiente, se mancasse questo mezzo fondamentale di formazione.

b) *La raccomandazione del can. 530, paragr. 2.*

Già abbiamo dato sopra la traduzione del canone. Ricordiamone, tuttavia il contenuto: « *Non si proibisce ai sudditi di poter apertamente e spontaneamente aprire il proprio animo ai Superiori; conviene anzi che essi accedano ai Superiori con filiale fiducia, e, se sono Sacerdoti, manifestino anche i dubbi e le ansietà di coscienza* ».

Lart. 65 delle Costituzioni così afferma: « *Ove però liberamente e spontaneamente taluna voglia aprirsi con lei, per*

propria tranquillità, può con carità e prudenza prestarle ascolto e consiglio ».

Sulla stessa linea sono gli articoli 64 delle Costituzioni e 56 del Manuale.

E' stato giustamente notato che la preoccupazione della Chiesa di eliminare abusi, sancita nel paragr. 1 del can. 530, ha fatto dimenticare e sottovalutare da troppi il desiderio della Chiesa di favorire lo spirito religioso con la pratica della libera manifestazione dell'animo sancita nel paragr. 2.

E' quanto lo stesso Benedetto XV, promulgatore del Codice, faceva notare ai Padri Gesuiti. Sicchè proprio su questo punto, cioè su una maggior valorizzazione di questa fondamentale pratica di vita religiosa, è previsto da qualche autore un aggiornamento del Codice.

Pienamente conformi allo spirito e alla lettera del Codice sono pertanto gli articoli delle Costituzioni e del Manuale:

Art. 64: *« Per avanzarsi nella perfezione religiosa giova molto tenere il cuore aperto con le Superiori, siccome quelle che sono destinate da Dio a dirigerle nella via della virtù. Pertanto tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice abbiano grande confidenza con la loro Superiora e Direttrice, ricorrano ad essa nei loro dubbi, le manifestino le loro pene ed espongano i loro bisogni e difficoltà; ed una volta al mese, ed anche più spesso se occorre, conferiscano con essa intorno al loro esterno operare, con tutta semplicità e schiettezza, e ne riceveranno avvisi e consigli per ben riuscire nel disimpegno dei loro doveri e nell'osservanza delle Costituzioni dell'Istituto ».*

Col termine « vita esteriore » non sono esclusi, come già abbiamo ricordato, atti esterni di carattere spirituale, come la meditazione, esame di coscienza, confessione (modo di farla), e le stesse virtù nella loro espressione esteriore.

Per le Religioni non clericali sono invece esclusi atti che fossero materia di confessione. Questo è esplicitamente affermato dal Codice e riconfermato dall'articolo citato delle Costituzioni che così continua: *« Sono però escluse da queste conferenze le cose interne, ed anche esterne, quando formassero materia di confessione »*, nonchè dal Manuale il quale a pag. 52 n. (1), osser-

va: « *Nei rendiconti non si manifestino mai le tentazioni contrarie alla castità* ».

Il perchè di questa restrizione risulta evidente se si considera la santità del santuario della coscienza, sul quale Pio XII ebbe parole mirabili, che non è male qui ricordare contro ogni tentazione di eccessive ingerenze nell'altrui coscienza: « *La coscienza è come il nucleo più intimo e segreto dell'uomo. Là egli si rifugia con le sue facoltà spirituali in assoluta solitudine; solo con se stesso, o meglio, solo con Dio...* »

La coscienza è quindi, per dirla con un'immagine tanto antica, quanto degna, un "áduton", un santuario, sulla cui soglia tutti debbono arrestarsi, anche (se si tratta di un fanciullo) la madre e il padre. Solo il Sacerdote vi entra come curatore di anime e come ministro del Sacramento della penitenza; nè per questo la coscienza cessa di essere un geloso santuario, di cui Dio stesso vuole custodire la segretezza col sigillo del più sacro silenzio » (Radiomessaggio, 23 marzo 1952).

3° Alcune questioni pratiche.

a) *Direzione spirituale fuori confessionale* - Il luogo più opportuno per la direzione spirituale fatta dal Sacerdote confessore è sempre il confessionale. Non si esclude, in casi veramente eccezionali, a giudizio soprattutto dello stesso Sacerdote, qualche eccezione al riguardo, specialmente se si tratta di qualche colloquio sporadico. Tuttavia la prassi ordinaria al riguardo è stata fissata con parole molto chiare, vorrei dire forti, dai nostri Superiori.

Il Servo di Dio Don Rinaldi nel 1922 al vostro Capitolo VIII così affermava: « *La confessione deve farsi al confessionale; il carteggio dei penitenti con il Confessore, il parlare al Confessore fuori di confessione non sono cose che rispondono allo spirito della Chiesa, quindi nè carteggio, nè visite* » (Atti, pag. 28).

Il signor Don Ricaldone, al Capitolo Generale XI, affermava: « *A qualsiasi Confessore, che chiedesse di andare in parlatorio* »

con Suore o ragazze per colloqui spirituali, si risponda sempre di no » (Atti, 1947, pag. 121).

Si ricordi tuttavia al riguardo la raccomandazione fatta da Don Rinaldi nell'accennata occasione: « *Prudenza nel negarsi a tali richieste, ma istruire convenientemente le Suore* » (Atti, pag. 28).

Non si creda che questa sia prassi severa soltanto nostra.

Il Tanquerey, nel suo autorevole volume « *Compendio di teologia ascetica* » riporta la raccomandazione del Padre Desurmont circa la direzione spirituale delle donne; or ecco una di queste raccomandazioni: « *In fatto di relazioni, diverse da relazioni di coscienza, solo quelle che hanno seria utilità; nessuna direzione fuori confessionale e nessun commercio epistolare per quanto è possibile* » (Ed. 1928, pag. 344).

b) *Direzione spirituale per corrispondenza.* - Su questo punto non abbiamo nessuna disposizione codiciale e nemmeno ecclesiastica.

Gli autori danno le seguenti norme, a commento del can. 611.

Tale canone afferma che tutti i Religiosi possono inviare lettere, non soggette ad alcun controllo, alla Santa Sede, (cioè, per il can. 2, al Romano Pontefice, ai dicasteri, tribunali e uffici della Curia Romana), ai propri Superiori Maggiori (per voi la Madre, le Superiore del Consiglio Generalizio e le Ispettrici), al Superiore assente della propria Casa.

Tutto ciò è riconfermato anche dagli art. 110 e 111 delle vostre Costituzioni. Ora, in tale elenco non è incluso il Confessore. La Direttrice, pertanto; può impedire l'invio di lettere non aperte a persone non elencate nel canone e negli articoli citati.

Quanto alla nostra prassi, ecco ancora il pensiero dei Superiori. Il signor Don Rinaldi nella occasione già citata disse pure: « *Quanto al Confessore dovete tener presente che la corrispondenza epistolare col Sacerdote, per trattare casi di coscienza non è conforme alle sane direttive* » (Atti, pag. 28).

Non meno esplicito fu il signor Don Ricaldone al Capitolo ricordato: « *Avvertire poi che non è nello spirito della Chiesa e nel nostro sistema la corrispondenza scritta ai Confessori,*

quindi eliminarla. Le eventuali lettere devono sempre essere aperte in arrivo e in partenza » (Atti, pag. 120).

Tuttavia gli autori ammettono che in casi eccezionali, specie se non si tratta di una cosa abituale, la Superiora può autorizzare corrispondenza epistolare con il Confessore. In questo caso ella non può aprire le lettere che riguardassero cose di coscienza, poichè ne andrebbe di mezzo il dovere del segreto naturale e anche sacramentale.

Sospettando, con ragione, che tali lettere riguardino argomenti estranei a casi di coscienza, ella può rendersene accertata, senza però continuare la lettura, appena s'accorge trattarsi di argomenti di coscienza.

Ugualmente si deve dire per lettere che la Religiosa, senza autorizzazione speciale, inviasse con l'indicazione: « *casi di coscienza - lettera riservata - argomenti privati* », o che ricevesse con le medesime indicazioni. Anche qui la Superiora non può leggerle, a meno che sospettasse seriamente che si tratti di inganno, del quale può accertarsi nel modo detto prima. Sempre tuttavia è nel diritto della Superiora di distruggere tali lettere, di bruciarle e di proibire alia suddita, con prudenza, tali corrispondenze, soprattutto se regolari.

. Questione della corrispondenza con Ispettori.

E' qui il luogo di dire una parola sulla corrispondenza epistolare delle Figlie di Maria Ausiliatrice coi Superiori Salesiani, e precisamente col Rev.mo Rettor Maggiore e coi Rev.di Ispettori.

Non c'è dubbio, anche se manca una norma particolare al riguardo, che il Rev.mo Rettor Maggiore, in quanto Delegato Apostolico, possa essere incluso fra persone sopra elencate alle quali la Figlia di Maria Ausiliatrice può spedire lettere non soggette a controllo.

Anche per quanto concerne il Rev. Ispettore Salesiano, tutto considerato, ci appare fondata l'opinione di chi sostiene essere lecito tale genere di corrispondenza, quando è anche

legato del Rev.mo Rettor Maggiore per una data Ispettorìa delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

L'argomentazione si fonda proprio sul carattere che ha l'Ispettore di rappresentante del Rettor Maggiore, quale Delegato Pontificio presso le Figlie di Maria Ausiliatrice. Dal momento infatti che il can. 611, riportato dall'art. 111 delle Costituzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice, concede la corrispondenza chiusa con l'Ordinario del luogo, in quanto rappresentante del Papa presso le Religiose, non sembra errato sostenere che tale concessione possa anche, per analogia, estendersi nei riguardi dell'Ispettore, rappresentante del Rettor Maggiore, che è Delegato Apostolico.

Occorre, tuttavia, tener presente quanto segue.

- Non esistendo ancora un chiaro prescritto al riguardo, ed essendo l'opinione affermativa al riguardo soltanto probabile, anche se molto probabile, la Religiosa non sembra poter vantare un diritto di corrispondenza chiusa con detto Superiore, qualora la Superiore per motivi di certa gravità e prudenza, ritenesse proibire tale corrispondenza;
- Pur ammettendo, in via di opinione giuridica, la liceità della corrispondenza chiusa di una Figlia di Maria Ausiliatrice con il Rev. Ispettore Salesiano, si deve però precisare che, per i motivi che formano appunto tale opinione, siffatta corrispondenza non potrà essere tenuta con ogni Ispettore Salesiano, ma soltanto con quello che è rappresentante del Rettor Maggiore per quella Ispettorìa. Pertanto, venendo meno il compito di quell'Ispettore in quella Ispettorìa, per es. per cambiamento, cessa la liceità della corrispondenza chiusa con tale Ispettore, pur continuando egli a mantenere tale carica per altre Ispettorie.
- L'accennata corrispondenza, essendo lecita col Rev. Ispettore in quanto delegato del Rettor Maggiore, essa dovrà riguardare questioni che interessano l'Ispettore in quanto rappresentante del Rettor Maggiore.

Non è possibile pertanto che tale corrispondenza possa essere troppo frequente.

Qualora la Religiosa intendesse scegliere tale Superiore anche come Direttore spirituale, allora occorrerà ricordare che per tale scelta ella necessita, come sopra considerato il permesso del Vescovo diocesano (can. 520, paragr. 2) e che una direzione spirituale per corrispondenza è, come abbiamo considerato, sconsigliata, salvo casi gravissimi.

III.

Alcune questioni sui beni temporali

Il Padre Colin, nell'altro suo bellissimo volume *«Culto dei voti»*, con l'autorità che gli compete, parlando della povertà, così sente il bisogno di avvertire il lettore: *«Non vi meravigliate se vi diciamo che dei voti religiosi, quello della povertà è il meno conosciuto, il più dimenticato e il più trasgredito»* (pag. 140).

E' un'affermazione che troviamo fatta dai maestri di spirito e che pertanto giustifica in pieno la legislazione canonica, la quale, a prima vista, può apparire persin eccessivamente minuziosa. Essa mira, d'altronde, non soltanto a precisare bene il campo dell'osservanza religiosa su questa materia per impedire dannosi sconfinamenti, ma anche, obbligando all'osservanza di tali norme, a far praticare la stessa povertà, la cui essenza in fondo si riduce all'obbedienza.

La povertà è stata infatti definita un ramo dell'obbedienza religiosa. *«E' un possedere e usare dei beni terreni in costante e duratura dipendenza dalla volontà e dal permesso del Superiore. Non è tanto una limitazione dell'abbondanza, come una limitazione invece della libertà, un'oblazione della libertà di possesso od almeno della libertà di uso»* (LIPPERT, Lettere in un chiostro, pag. 71).

Interessa assai, quindi, conoscere bene le leggi sia generali che particolari stabilite per tale voto. Giustamente pertanto l'esame di coscienza mensile nostro pone questo interrogativo: « *Mi sono istruito bene intorno alla pratica della povertà, oppure mi sono formato una coscienza erronea in materia così pericolosa?* ».

Ma evidentemente interesserà più ancora la pratica fedele di tali norme, per la cui osservanza soprattutto dovremo aver presente quanto ci siamo all'inizio permessi di dire circa il « culto della legge », poichè, come affermava S. Giovanni Bosco, « *la povertà bisogna averla nel cuore per praticarla* ».

E il nostro culto verso la povertà partirà veramente dal cuore, se questo sarà convinto anzitutto della grande ricchezza della povertà evangelica: ricchezza per noi, poichè attraverso di essa arriveremo al possesso di Dio, la cui divinità è tutta la sua ricchezza; ricchezza per la Congregazione, il cui avvenire, come più volte ebbe a dire Don Bosco, è legato alla povertà dei Salesiani; ricchezza della società stessa, arricchita dal dono di grazia meritata con la nostra povertà, ed anche dall'esempio di una povertà evangelica che, per una società unicamente protesa verso i beni terreni, costituisce un monito molto efficace.

Svolgeremo il nostro argomento in due parti, trattando nella prima di norme legislative riguardanti l'amministrazione dei beni, e nella seconda della soluzione di alcune questioni pratiche riguardanti l'osservanza del voto e della virtù della povertà.

I. AMMINISTRAZIONE DEI BENI

1° Amministrazione dei beni durante il Noviziato.

Il Codice non proibisce alla Novizia di amministrare i propri beni e disporre del loro uso e usufrutto durante il Noviziato.

Però Costituzioni e norme particolari sono soliti opporsi per gli inconvenienti che questi atti di amministrazione portano alla formazione dei Novizi.

« *E' manifesto* — osserva Don Ricaldone nella circolare sulla

povertà — che il Noviziato per poter compiere serenamente e senza distrazioni la stessa prova del Noviziato, dev'essere libero, sia pure provvisoriamente da ogni cura e legame di responsabilità amministrativa, incaricando qualche persona di occuparsi dei propri affari temporali nel secolo ».

Per le Figlie di Maria Ausiliatrice esiste la norma dei Regolamenti per il Noviziato che dice: « Chi possiede sostanze, disponga di esse in modo da non avere preoccupazioni amministrative durante il Noviziato ».

2° Rinuncia a gravami sui propri beni.

a) Per quanto riguarda la Novizia:

« La Novizia non può validamente rinunciare ai propri beni, nè comunque gravarli di obbligazioni » (art. 123). Tale divieto vale anche per il secondo anno di Noviziato. E' sconsigliabile sempre per il Postulantato tale rinuncia.

Notiamo che per alienazione o rinuncia s'intende qualsiasi atto col quale la proprietà, i diritti reali, il possesso giuridico venga trasferito, abbandonato, svalutato o limitato.

b) Per quanto concerne le Professe:

Il can. 583 prescrive: « Non è lecito ai Professi di voti semplici nelle Congregazioni religiose spogliarsi a titolo gratuito del dominio dei propri beni tra vivi ». Il canone è riprodotto dall'art. 44 delle Costituzioni.

Notiamo al riguardo quanto segue:

— E' illecito, ma valido l'atto, almeno per il diritto canonico, mentre per i Novizi era anche invalido. E' illecito inoltre fare tale rinuncia a titolo gratuito, cioè senza ricevere l'equipollente in altro genere di beni, per cui non è illecito se fatto a titolo oneroso.

— Per la dispensa di tale proibizione non basta il permesso dei Superiori, ma bisogna accedere alla Santa Sede. Il Rettor Maggiore, per i Privilegi dei Salesiani, può permettere tanto ai Salesiani, che alle Figlie di Maria Ausiliatrice una tale rinuncia « sempre che non si faccia in

favore della Società, nè ecceda la somma di trentamila lire e rimanga salvo il fine della legge » (1).

La somma di trentamila lire s'intende di franchi oro, pari oggi, in Italia, a tre milioni.

- Per le piccole donazioni (sempre che non ci sia coalescenza di materia o non rappresenti uno spogliarsi graduale dei beni) è da affermarsi che sono lecite, su permesso della Direttrice.

Così è lecita una rinuncia parziale (la quarta o quinta parte, affermano i giuristi), quando questa sia di poco valore e per essa non soffra alcun danno la propria fortuna.

E' persino ammessa una rinuncia totale con garanzia però di restituzione integra, nel caso che il Religioso dovesse uscire dall'Istituto. Così come è sempre lecito cederli in prestito, anche alla Congregazione, con l'obbligo della restituzione del capitale a termine concordato o della restituzione nel caso di uscita dall'Istituto.

- La Religiosa non può rinunciare a un'eredità o ad un legato che riceve personalmente, a meno che ne riceva svantaggio o ne abbia il permesso. A maggior ragione non può rifiutare donazioni a lei fatte in vista della Congregazione.

3° Proprietà e amministrazione dei beni secondo il nostro voto di povertà.

a) *Conservazione della proprietà radicale dei beni.* Diversamente dai Religiosi di voti solenni, quelli di voti semplici conservano la proprietà dei propri beni. Il can. 580, riportato dalle vostre Costituzioni all'art. 44, afferma infatti: « *Ogni Professo di voti semplici, siano questi perpetui o temporanei, se le Costituzioni non dispongono il contrario, conserva la proprietà dei propri beni e la capacità di acquistarne degli altri.* ».

(1) Ricordiamo, una volta per sempre, che ogni richiesta indirizzata al Rettor Maggiore è bene farla passare tramite le Madri.

Pertanto il Religioso di voti semplici può compiere atti validi di proprietà. Per la liceità ha sempre bisogno della licenza del Superiore, il quale darà o negherà questa licenza in conformità alle norme del Diritto. Le Costituzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice (art. 45) esigono « *licenza della Superiora Generale e, in caso d'urgenza, della Superiora locale* ».

Se il Religioso muore senza testamento, i beni di per sè non passano alla Religione, ma agli eredi necessari.

b) *Cessione dell'amministrazione.* Diversamente dagli Istituti secolari, il Religioso di una Congregazione, pur conservando la proprietà, non conserva l'amministrazione dei propri beni, che pertanto deve cedere prima di professare. Ciò lo libererà da molte preoccupazioni che lo distoglierebbero di tendere liberamente alla sua perfezione.

Il can. 569, paragr. 1 prescrive infatti: « *Avanti la prima professione semplice, sia professione di voti perpetui o di voti temporanei, il Novizio, per tutto il tempo che dureranno i suoi voti, deve cedere, a chi gli piacerà meglio, l'amministrazione dei suoi beni e se le Costituzioni non dispongono diversamente, deve disporre dell'uso e usufrutto dei medesimi* ».

- Per *amministrazione* temporale s'intende l'insieme degli atti necessari per conservare e migliorare i beni, farli produrre, percepire e impiegare le rendite; per *uso* s'intende l'utile che riportiamo quando ci serviamo di una cosa in profitto nostro (es. macchina da scrivere); per *usufrutto* si intende il vantaggio che ci viene dal percepire i frutti naturali, industriali o civili di una cosa (es. dall'affitto di una casa).
- La Novizia deve cedere a chi vuole l'*amministrazione*: a uno o più familiari o alla stessa Congregazione, la quale può respingere tale cessione. Anche se minorenni farà tale cessione, che poi convaliderà (senza bisogno di permessi speciali e senza nulla mutare) quando sarà maggiorenne.
- La Novizia deve inoltre disporre liberamente dell'*uso* e *usufrutto*, cedendo questo a chi vuole.

Non può riservarsi l'uso dei suoi beni, anche se poi i Superiori, le possono concedere, salvando la vita comune, l'uso di qualche oggetto proprio (orologio, macchina da scrivere, ecc.).

Ella può invece conservare per sè l'*usufrutto*, in modo che i frutti o le rendite si aggiungano al capitale. Tuttavia ciò non pare conforme con la povertà evangelica che esige il distacco perfetto dai beni, nè è secondo lo spirito della Chiesa.

- Tale cessione non è di obbligo se non si possiedono attualmente dei beni. Quando arriveranno i beni dovrà essere fatta e non occorrerà nessuna licenza speciale (can. 569, paragr. 2; Costituzioni Figlie di Maria Ausiliatrice, art. 46).
- Questa cessione e disposizione si effettua in ordinè alla professione e sotto condizione di essa, di modo che perde ogni valore se la professione non si emette o se cessa dopo essere stata emessa, poichè vale solo durante i voti (can. 580, paragr. 3; can. 569, paragr. 1).
- Occorre che tale cessione, almeno per molta opportunità, sia fatta per documento pubblico, condizionando il valore dell'atto alla durata dei voti e con l'aggiunta della clausola che è revocabile a volontà dell'interessato (art. 43 Costituzioni), sebbene poi questa revoca non si faccia se non conforme al diritto, cioè coi debiti permessi. Quanto alla forma, stare alle leggi locali.

c) *Cambio di cessione*. Il can. 580, paragr. 3 prescrive: « Il Professo può cambiare la cessione o disposizione alla quale si riferisce il can. 596, paragr. 2, non di proprio arbitrio, eccetto che così lo permettano le Costituzioni, ma con licenza del Superiore Generale... sempre che detto cambio, almeno in parte notevole dei beni, non si faccia in favore della Religione » (Costituzioni, art. 43).

Qui si tratta di cedere l'amministrazione, l'uso o l'*usufrutto* a persona diversa da quella che era designata nella prima ces-

sione, nella quale, come abbiamo visto, si poteva cedere il tutto alla Congregazione.

Ora invece non è più possibile cedere una parte notevole alla Congregazione, senza un permesso della Santa Sede. Ciò è fissato per allontanare dalla Religione il sospetto di aver forzato la volontà dei parenti. Ricordiamo tuttavia ancora che tale proibizione non esiste per la prima cessione, anche se forse è prudente attenersi per il motivo sopra accennato.

Non bisogna confondere poi, come osservano i giuristi, la Religione dalle opere della Religione e dai suoi ministeri. Di conseguenza, il cambio, anche in parte notevole dei beni, si potrebbe effettuare per es. in favore delle missioni o di altre opere della stessa Religione, sempre però con la licenza del Superiore.

4° *Acquisto dei beni.*

a) Per quanto concerne l'acquisto dei beni *durante il Noviziato* nessun divieto esiste, nè alcun obbligo di chiedere permessi speciali. E' tuttavia assai opportuno che la Novizia tutto faccia d'intesa coi suoi Superiori.

b) *L'acquisto dei beni da parte dei Religiosi professi* - Parlando dell'acquisto dei beni da parte del Professo di voti semplici, occorre distinguere se si tratta di beni ricevuti in ragione della sua persona o acquistati con la propria industria o ricevuti in vista della Religione.

— Quanto ai beni ricevuti in *ragione personale*.

Il Religioso di voti semplici per acquistare beni, come già sopra abbiamo ricordato necessita del permesso dei Superiori; questo però per la liceità non per la validità. Se tali beni sono di qualche importanza non è lecito rinunciare al loro dominio (can. 583, paragr. 1), ma informato il Superiore competente, bisogna cedere l'amministrazione e disporre dell'uso e usufrutto.

Se invece i beni acquistati sono di poco valore, in modo che non valga la pena tenerli in proprietà e applicare il

can. 569, si devono consegnare alla Direttrice, conforme l'art. 11 dei vostri Regolamenti: « *Nessuna chiederà o farà chiedere ai congiunti o ad altri, danaro od oggetti per uso personale e, qualora venissero spontaneamente offerti, la Suora li consegnerà alla Direttrice la quale, per via ordinaria, non ne concederà l'uso* ».

La Direttrice, in caso analogo, metterà a disposizione della comunità quanto le è pervenuto.

Tale norma del vostro Manuale è molto prudente: favorisce la vita comune e non permette il nascere di caste privilegiate fra consorelle.

— Quanto ai beni acquisiti *per propria industria*.

L'art. 48 riferendo il can. 580 prescrive: « *Qualunque cosa le Figlie di Maria Ausiliatrice acquistassero con la loro industria o come membri dell'Istituto, non potranno nè riservarsela nè disporne, ma tutto deve andare a beneficio dell'Istituto* ».

Sotto il nome di industria, o anche lavoro e produzione, s'intende tutto quello che il Religioso con la sua attività intellettuale o fisica, anche se straordinaria, guadagna o produce, anche, pertanto, scolpendo, dipingendo, scrivendo, insegnando, esercitando (per noi) sacro ministero, senza nulla eccezzuare.

L'industria rimane sempre in proprietà della persona (es. diploma), che può di per se, salvo l'obbedienza, impegnarsi in favore di un terzo, senza scapito della povertà. Quanto però è frutto dell'industria va all'Istituto. Pertanto, all'uscita di Religione, il Religioso non può vantare diritto di compensi. Per evitare tuttavia possibilità di fronte alla legge civile, è raccomandabile e prudente esigere dal Religioso un documento autentico e legalmente riconosciuto.

Vale questo anche per il Novizio che esce? Risponde il Vermersch: « *Di per sè, mancando un espresso accordo in contrario, l'industria del Novizio appartiene alla Religione. Il Novizio, infatti, quando si esercita nella vita reli-*

giosa, intende agire come Religioso... ossia di fatto, durante il Noviziato consegna la sua persona ai Superiori, come la consegnerà all'atto della professione religiosa. Si suppone pertanto che consegni le sue opere alla Religione, come qualcosa di secondario, e che acquisti per essa, come coloro che sono legati da voti. Da ciò deriva che le elemosine delle Messe celebrate dal Sacerdote novizio appartengono di diritto alla Religione; che egli non possa darle ad altri senza violare la giustizia. Così pure passano al dominio della Religione i dipinti e le immagini che il Novizio artista produce » (Periodica, 1926, pag. 47).

Qualora si prevedesse che, in caso eccezionale, la Novizia dovesse svolgere attività durante il Noviziato, è prudente esigere, per quanto sopra, una dichiarazione scritta, valida di fronte alla legge. Convieni fare anche l'inventario (in forma di documento) delle cose e del denaro che l'Aspirante porta con sè, per evitare poi che, uscendo, esiga di più del giusto, conforme quanto è prescritto dall'art. 15 delle Costituzioni.

- Quanto ai beni ricevuti *in vista della Religione* o Istituto. Come prescrive il già riferito art. 48 delle Costituzioni, quando la Religiosa acquista beni come membro dell'Istituto, tutto deve consegnare al medesimo. Si acquista qualcosa in vista dell'Istituto o come membri di questo, quando esso è la causa *motivante* (si dà qualche cosa alla tale Suora, perchè è una Figlia di Maria Ausiliatrice), o causa *finale* (si dà per le opere salesiane) dell'acquisto. In caso di dubbio, si deve presumere l'acquisto per la Religione, come afferma il can. 1526, paragr. 1. Per conseguenza, il bene va alla persona soltanto quando risulta con certezza destinato a lei personalmente e non frutto della sua industria, se no tutto va alla Religione. Nel caso, per es. di un'offerta fatta personalmente alla

Suora da una madre riconoscente per la promozione dei figli, l'offerta non appartiene alla Suora, ma alla Religione poichè conseguenza della sua industria.

5ª Della dote.

a) La dote è la quantità di danaro o di beni temporali che la Postulante porta seco nell'entrare nell'Istituto, come contributo alle spese del suo mantenimento.

La dote generalmente deve essere costituita con danaro liquido da convertirsi in titoli fruttiferi, leciti e sicuri. Può essere costituita anche da beni immobili o da titoli, i quali, in via eccezionale, possono essere conservati quali sono.

b) *L'obbligo della dote* dal Codice è sancito soltanto per le moniali (can. 547, paragr. 1); per le Religiose di voti semplici esso rimanda alle Costituzioni. Quelle delle Figlie di Maria Ausiliatrice all'art. 9, m), prescrivono come condizione per l'accettazione: « *dote non minore di lire mille, supplite, in tutto o in parte, da qualità equipollenti* ». Tale disposizione va aggiornata secondo le disposizioni del Capitolo Generale del 1958 che prescrive la somma di 161.000 lire (Atti, pag. 401).

Il Codice ammette la dispensa dell'obbligo della dote, ammessa anche dal citato articolo delle vostre Costituzioni, che una circolare delle Superiori del 24 ottobre 1915 così commentava: « *Non escludono in modo assoluto la dote. Esse significano soltanto: se si danno qualità equipollenti, la dote può essere ridotta a meno di 1000 franchi (o supplirli). Che se con dette qualità è anche possibile la dote, questa non deve essere esclusa dalle condizioni di accettazione* ».

In ogni caso, per la dispensa salvo disposizioni particolari, basta l'Ispettrice, senza bisogno di accedere alla Santa Sede e nemmeno alla Madre Generale.

Motivi sufficienti al condono totale o parziale della dote possono essere, da parte della Postulante, il possesso di lauree, diplomi o certificati di abilitazione all'insegnamento o di particolari abilità produttive, per es. di ricamo, cucito, maglieria, confezione di indumenti, ecc.

Nel caso in cui la Postulante fosse dispensata in tutto o in parte dalla dote per motivi non contemplati dalle Costituzioni, essa dovrà costituirla o integrarla con beni che le pervenissero in seguito per eredità o donazione.

c) *Quanto al tempo*, la dote dev'essere consegnata prima della vestizione, quindi prima dell'ingresso in Noviziato (Costituzioni, art. 14; can. 547, paragr. 2). Se ciò non fosse possibile, occorre garantire la futura consegna nelle forme civilmente valide. La consegna, in tal caso, dovrà essere effettuata non più tardi della professione religiosa.

Qualora i parenti dichiarassero che daranno alla figliuola quanto le spetta per legge alla loro morte, sarà meglio fissare una cifra per la dote, anche se si aspetterà ad esigerla. Tale impegno dev'essere garantito in forma e scrittura legale.

d) La Postulante può anche cedere tutto il suo patrimonio sotto forma di dote, privandosi così del diritto di disporre di esso per testamento. Tale cessione infatti non equivale a rinuncia del patrimonio stesso, potendone la Religiosa, in caso di uscita, riprenderne il possesso. Così non è vietato alla Religiosa aumentare la dote senza limiti, una volta già costituita, a spese del proprio capitale.

e) Per l'*amministrazione della dote*, è stabilito che debba essere integralmente e diligentemente amministrata o dall'Ispettrice o dalla Superiora Generale. Una deliberazione del Capitolo Generale VII del 1913 così prescrive: « *Le doti delle Suore viventi restano depositate nell'Ispettorìa ove esse furono accettate, salvo quelle disposizioni particolari che il Consiglio Generalizio credesse dare per il bene generale dell'Istituto.* »

In caso di partenza per l'estero, le doti delle Suore uscite dall'Italia, passano alla cassa centrale dell'Istituto; e in caso di decesso di una Suora, che avesse già depositato nell'Ispettorìa la propria dote, si chieda consiglio sul da farsi al Rev.mo Consiglio Generalizio, che potrà ritirare questa medesima dote, od impiegarla in opere necessarie fuori o dentro l'Ispettorìa » (Atti, pag. 28).

E' prescritto dal diritto codiciale che la dote debba essere collocata in titoli fruttiferi.

Prima della morte della Religiosa è assolutamente vietato dal diritto impiegare la dote, nemmeno per edificare case dell'Istituto o pagare debiti. Eventuali deroghe non sono consentite dalla Santa Sede, senza l'espressa condizione che la dote venga quanto prima ricostituita.

f) La dote *passa irrevocabilmente all'Istituto* soltanto alla morte della Religiosa, ancorchè avesse soltanto i voti temporanei (can. 548). La dote però della Novizia che avesse emesso la professione in punto di morte passa agli eredi, come già abbiamo sopra ricordato.

g) La dote *dev'essere riconsegnata integralmente*, senza frutti già maturi, all'atto in cui la Religiosa, per qualsiasi motivo lascia l'Istituto.

Se una Professa, per indulto apostolico, passa ad un'altra Religione, questa durante il Noviziato (e, secondo alcuni giuristi, anche il Postulato), percepisce i frutti della dote, ricevendo invece integralmente la dote, soltanto dopo la professione della Religiosa (can. 551).

La dote viene consegnata alla Suora uscente o al nuovo Istituto che la riceve tale quale fu consegnata al suo ingresso, senza rivalutazione.

Qualora la Religiosa, uscendo, non avesse beni per il sostentamento o, secondo una risposta della Congregazione dei Religiosi, la dote fosse troppo piccola o insufficiente, rimane l'obbligo per l'Istituto di dare il sussidio caritativo, fissato sia dal Codice (can. 643, paragr. 2), che dalle Costituzioni, (art. 142) da elargirsi « *per alcun tempo* » finchè sia in grado la Religiosa uscita di guadagnarsi decorosamente la vita.

h) Conforme ai canoni 512, paragr. 2 e 3 e 535, paragr. 2, l'Ordinario del luogo può visitare le Figlie di Maria Ausiliatrice ogni anno e, in tale occasione, controllare come sono amministrate le doti.

A lui spetta non già stabilire il modo di collocazione della

dote, ma di dare il suo consenso (can. 549) e vigilare sulla loro conservazione (can. 550, paragr. 2). Come già abbiamo ricordato, i Privilegi (can. 22, paragr. 2) conferiscono analogo potere cumulativo con quello dell'Ordinario del luogo, al nostro Rettor Maggiore.

6° Testamento.

a) *L'obbligo di farlo* è sancito sia dal Codice che dalle Costituzioni (art. 34). Il can. 569, paragr. 3 infatti prescrive: « *Il Novizio di Congregazione religiosa, avanti la professione di voti temporanei farà liberamente testamento di tutti i beni presenti e anche eventualmente futuri* ».

L'obbligo di fare testamento non sorge dalla stessa natura della povertà. Si tratta di un diritto positivo che ha per scopo di per sé estrinseco alla povertà; si comanda di fare testamento al fine di evitare liti, questioni e difficoltà che possono derivare alla Religione da un'eredità ab intestato.

Il cambio invece di testamento già fatto, è giudicato atto di proprietà e perciò dovrà essere compiuto, come diremo, coi dovuti permessi.

b) *L'atto di fare testamento dev'essere assolutamente libero*, come prescrive lo stesso canone, e in genere prescrivono tutti i Codici civili. « *Non possono pertanto i Superiori attendere in nessun modo contro questa libertà, nè con esortazioni inopportune, nè ponderando i bisogni della Congregazione, nè mena ancora, chiamando ingrato chi lascia i propri beni ai parenti dimenticando la Religione e le sue opere e lodando chi lascia i propri beni all'Istituto, o ricorrendo a pratiche segrete* » (LARRAONA, CpR. 1949, p. 34).

Opportunamente pertanto all'ultimo Capitolo Generale 1958 fu dichiarato: « *Il testamento deve essere fatto con piena libertà. Si suggerisce di non scrivere, per le Novizie prossime alla professione, la formula del testamento sulla lavagna, sia pure con l'intento di aiutarle nella validità del testamento stesso, perchè questo potrebbe causare incomprensioni o comunque disagi* » (Atti, pag. 402).

E' lecito tuttavia dare un consiglio equanime, specialmente a chi lo chiede, così pure aiutare prudentemente perchè la ste-sura e la formula non siano invalidate da difetti, suggerendo le cautele del caso.

c) Il testamento dev'essere fatto con la formula *civilmente valida*. Il testamento differisce dalla cessione dell'amministrazione, uso e usufrutto, in quanto per questa non è richiesta, di per sè, alcuna formalità; ed inoltre la cessione deve farsi pertanto, di beni attualmente posseduti, mentre il testamento anche di quelli futuri.

E' questione discussa frà gli autori se la legge del testamento leghi il Novizio che non lo può fare validamente conforme alla legge civile, per es. per mancanza di età. I più affermano quest'obbligo, comprovato dalle Costituzioni che non distinguono. Tale è la prassi nostra, sancita anche dal signor Don Ricaldone nella sua circolare sulla povertà (*Atti*, 1937, n. 81, pag. 155). Evidentemente tale testamento dovrà *essere rifatto* dopo la professione, quando la Professa ha raggiunto l'età richiesta dalla legge civile (in Italia i diciotto anni).

d) In genere, nel testamento si *devono annotare* le proprie condizioni personali, gli ascendenti e discendenti, i beni che uno lascia e le speciali disposizioni riguardo ad essi.

Ci sono circostanze che possono dar adito ad una impugnazione del testamento e che pertanto devono tenersi presenti. Tali sono per es. lasciare i beni ad una Religione che manchi di personalità giuridica, prescindere dalla legittima che corrisponde agli eredi necessari, fare testamento olografo dove la legislazione civile non lo riconosce, ecc.

I beni possono essere lasciati per testamento a chi si vuole; non è proibito lasciarli tutti o in parte all'Istituto. Ricordiamo ancora che la dote, anche se era stata composta di tutti i beni, non può essere disposta per testamento, perchè essa, all'atto della morte della Religiosa, diviene definitivamente proprietà dell'Istituto.

e) *Circa il cambio del testamento*, occorre distinguere il cambio durante il Noviziato e quello durante la Professione.

- *Durante il Noviziato*, l'interessata può cambiarlo quante volte lo desidera e senza bisogno di alcun permesso.
- *Durante la Professione*, invece, per il cambio di testamento occorre avere i dovuti permessi, poichè con la Professione il testamento diviene intangibile, senza di questi, sempre che non cessino i voti.

Il can. 583, paragr. 2 stabilisce: « *Non è lecito ai Professi di voti semplici nelle Congregazioni religiose cambiare il testamento... senza licenza della Santa Sede o, se il caso è urgente, senza il permesso del proprio Superiore Maggiore o del Superiore locale se non si può ricorrere al Superiore Maggiore* ».

Quanto al *Superiore competente*, chiara è la disposizione del Codice. Ricordiamo però che tanto per i Salesiani, come per le Figlie di Maria Ausiliatrice per i nostri Privilegi, « *il Rettor Maggiore può concedere licenza per cambiare il testamento debitamente redatto, se, a giudizio del Superiore, il bisogno lo richieda* » (art. 18, paragr. 1 e art. 24, paragr. 2).

Questo non impedisce che nei casi urgenti si ricorra all'Ispettrice o alla Direttrice. Secondo i giuristi, anche le Vicarie delle singole Superiore sopra nominate, godono di questo potere, anche quella locale, purchè sostituiscano le rispettive Superiore (LARRAONA, CpR. 1921, p. 107). Per questa mutazione di testamento non esistono le restrizioni sopra la notevole parte in favore della Religione. Finchè non si ledano diritti acquisiti da altri, si può dunque cambiare anche tutto il testamento in favore del proprio Istituto senza ricorrere alla Santa Sede: basta avere i permessi sopra enunciati.

In alcuni casi *non si necessita di alcun permesso* dai Superiori sopra elencati (cioè Santa Sede, Rettor Maggiore o altri dei casi urgenti).

A questo riguardo i giuristi affermano che basta la licen-

za del Superiore per fare il testamento in termini più precisi, interpretando punti oscuri, rifarlo se è nullo, scaduto, farlo di nuovo se si bruciò o si distrusse il documento, purchè non sia cambiata la destinazione anteriore. Non specificano però quale Superiore sia qualificato a dare tale permesso. Per le Figlie di Maria Ausiliatrice, salvo disposizioni particolari, che si potrebbero dare, mi pare si possa applicare l'art. 45 delle Costituzioni che affermano: *« Non è vietato alle Suore di compiere tutti quegli atti di proprietà, che sono prescritti dalle leggi, con licenza della Superiora Generale, e, in caso di urgenza, della Superiora locale »*.

A questa norma, mi pare, si possano rapportare altri casi analoghi.

II. - ALCUNE QUESTIONI PRATICHE SULLA POVERTÀ

1º Oggetto del voto di povertà.

a) Il voto di povertà obbliga in genere a non fare atti di proprietà senza il permesso del legittimo Superiore.

Sono oggetto pertanto proprio o materia remota di questo voto le cose temporali esterne che si possono valutare in danaro o prezzo materiale. Anche uno spillo, di per sè, è materia di voto di povertà, essendo valutabile in danaro, anche se di prezzo infimo.

Per cui è giustificato il testo delle vostre Costituzioni che dice: *« Per il voto di povertà le Figlie di Maria Ausiliatrice rinunciano al diritto di disporre lecitamente di qualsiasi cosa temporale valutabile in danaro, senza la licenza dei legittimi Superiori »*.

b) Sono invece *esclusi* dal voto di povertà i beni esteriori di carattere piuttosto morale e che certamente non si possono valutare in danaro. Tali sono la fama, l'autorità, la gloria; così pure i beni interni, quelli fisici (vita, salute), quelli intellettuali (scienza, arte) e quelli morali (virtù, libertà, coscienza). Su tutti questi beni il Religioso conserva un dominio pieno.

c) Quanto alle cose miste, cioè che hanno parte di materiale e parte di spirituale, la dottrina giuridica non è molto chiara e più che a ragioni in pro o in contro bisogna ricorrere alle Costituzioni e alla pratica propria di ogni Religione.

Quanto alla nostra prassi salesiana dobbiamo affermare che lo spirito delle nostre Regole non proibisce, nota il Terrone, di accettare « *quelle piccole cortesie, consistenti in regalucci indifferenti come immagini, corone e simili* » (Il Salesiano, pag. 34).

Per regalare questi oggetti si può presumere la licenza in caso di non poter ricorrere al Superiore, senza bisogno di chiedere la ratifica, secondo anche quanto afferma il signor Don Ricaldone: « *Non sarà necessario far ratificare il permesso quando si tratti, ad esempio, di una piccola elemosina data a un poverello, o di regalo di una immagine o di altro minuscolo oggetto religioso* » (Atti, 1937, n. 82, pag. 60).

Si tratta però di piccole cose, poichè anche dipinti, sculture, pie immagini, corone, croci, medaglie entrano nel voto essendo valutabili in danaro.

d) Il danaro, i mobili, i libri, l'orologio, la macchina da scrivere, ecc. che il candidato porta con sè all'entrata in Religione, con l'emissione dei voti si considerano come dati tacitamente alla Religione stessa; a meno che il Professo, prima di emettere i voti, abbia manifestato espressamente la volontà di conservarli in proprietà. In tale caso non può esigerne l'uso, anche se questo le possa venire concesso dal Superiore. Ordinariamente però, le cose di poco valore si consegnano alla comunità.

2° Prestiti e cambi.

Quanto a prestiti fra consorelle si suppone, per consuetudine, che ci sia un permesso tacito e generale, almeno se il prestito è per breve tempo.

Pertanto i Religiosi di una stessa Casa possono prestarsi vicendevolmente cose di poco conto e di uso ordinario (libro, ombrello, ecc.). Se invece si trattasse di cose di valore occorre il permesso del Superiore.

Molto chiara al riguardo, la norma data dal signor Don Ricaldone nella magistrale lettera circolare sulla povertà: « *E' pure proibito, in forza del voto, ricevere in prestito cose d'importanza o di valore da confratelli e da estranei. Dicendo cose di valore si escludono quei piccoli oggetti che la consuetudine universale e l'implicito permesso autorizza.*

Farsi imprestare, anche per breve tempo, cose d'importanza è fare atto di proprietà; è questo il motivo della proibizione.

E perchè essa non sembri eccessiva e troppo esigente, dirò che era proprio questo il pensiero di Don Bosco.

Nelle Costituzioni pubblicate nel 1867, la Regola V del capo VI, ove si parla della povertà, diceva: « *E' assolutamente proibito dare o ricevere ad prestito le cose che il socio ha presso di sè o che sono della Congregazione, senza il permesso del Superiore, e ciò non solo cogli esterni, ma anche coi membri della Congregazione.* ».

Come vedete il pensiero di Don Bosco è esplicito, e, se tale proibizione non fu conservata nell'attuale edizione, si è perchè dopo la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico, fu ritenuto superfluo rilevare una proibizione che è nella legge comune » (Atti, 1937, n. 28, pag. 45).

La stessa Regola vale per ciò che riguarda scambi. E' sempre disporre dell'uso di una cosa, e si richiede perciò sempre il permesso, a meno, anche qui, non si tratti di cose di piccola entità per le quali si possa presumere la licenza del Superiore.

3° *Elemosine e donazioni.*

Non intendiamo parlare qui di donazioni ed elemosine di cose della Congregazione o in proprio uso. Da quanto abbiamo sopra detto, è evidente che per queste si richiede sempre un esplicito permesso, a meno che, come già abbiamo ricordato, non si tratti di cose piccolissime.

Dice Don Ricaldone: « *Non è neanche lecito al Religioso regalare ai poveri gli oggetti destinati al suo uso, col pretesto che a lui non servono più. Nella Casa vi è l'incaricata di fare*

l'elemosina ai poveri, come vi deve essere chi raccoglie gli oggetti fuori uso e smessi dai Confratelli.

La nostra condizione di poveri non ci permette di disporre di nulla senza la debita licenza del Superiore » (Capo I, pag. 46).

Noi invece ci domandiamo: può il Religioso ricevere danaro, capi di vestiario, alimenti per i bisognosi e distribuirli senza il permesso dei Superiori? La risposta dei giuristi è che se le persone che si vogliono beneficiare sono tassativamente determinate dal donante, non si manca contro il voto di povertà, perchè si agisce come mandatario. Nel caso però si può mancare contro l'obbedienza.

4° Risarcimenti danni.

Un Religioso, in viaggio autorizzato, è vittima di un incidente per cui rimane immobilizzato. Il responsabile lo indenizza per le spese e per l'inazione con una somma considerevole: chi acquista questa somma, il Religioso o la Religione? Dicasi la stesso per tutti i premi di assicurazione infortuni.

Dottrina comune dei giuristi è che in questo caso il Religioso acquista per titolo strettamente personale, quindi a lui spetta il danaro. I Superiori, pertanto, non possono, senza uno speciale motivo, proibirgli di ricevere questo danaro. Naturalmente il Religioso non potrà farne uso, ma dovrà comportarsi come per l'acquisto di altri beni a titolo personale circa l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione.

E' pure pacifico che il Religioso deve compensare l'Istituto per le spese da questo eventualmente sostenute per le cure e, se è il caso, per la sua incapacità al lavoro.

5° Depositi di danaro.

Può il Religioso ricevere da estranei danaro o oggetti di valore in deposito senza il permesso dei Superiori? Qualora si tratti di semplice custodia di tutto ciò, non si pecca contro il voto di povertà, al massimo contro quello di obbedienza, e per noi Salesiani contro l'art. 30 delle Costituzioni che dice: « *Nessuno tenga danaro presso di sè o presso altri nella Società o fuori per nessun motivo* ».

Se invece il deposito porta con sè tutte le conseguenze legali (risarcire possibili danni, rispondere delle cose depositate, ecc.), in questo caso, accettando tale deposito, si manca contro il voto, poichè compromettendosi a rispondere del deposito, si suppone la volontà di fare atto di proprietà.

6° *Premi di lotterie.*

Quanto ai premi di lotterie, ecco quanto ci dicono i giuristi. Se il Religioso ricevette il biglietto come regalo a titolo personale o lo acquista, dopo i debiti permessi, col proprio danaro, si applicano i can. 580, paragr. 1 (cioè ne conserva la proprietà) e 569 (deve cioè coi dovuti permessi cedere l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto del premio guadagnato), giacchè la sorte non è frutto di propria industria.

Quando invece il biglietto fosse regalato, senza che risulti chiaramente che è dato personalmente al Religioso, oppure quando il biglietto si acquistasse coi beni dell'Istituto, è evidente che in questi casi tutto il profitto deve andare all'Istituto.

7° *Collezioni francobolli.*

Quanto le collezioni di francobolli, viene affermato essere lecito ritenere e portare con sè francobolli arrivati. Per non mancare contro la povertà occorre il permesso quando si tratta di cambio o di vendita.

Tuttavia su questa materia bisognerà stare alle disposizioni eventualmente date. Qualora queste esistessero e proibissero tali raccolte, il Religioso non può farle; in caso contrario, anche se non manca contro la povertà, mancherebbe contro l'obbedienza.

E qui è da ricordare allora l'art. 14 del Manuale che dice: « *Senza il debito permesso, le Suore non potranno... tenere presso di sè, nè sottochiave, nè altrimenti, libri, fotografie, ricordini, collezioni di cartoline, francobolli od altro* ».

Anche il signor Don Ricaldone nella circolare sulla povertà ha parole assai forti su quest'argomento: « *Non può approvarsi che i Confratelli perdano il tempo nell'allestire tali collezioni,*

peggio poi se taluno credesse di poterle ritenere in proprietà, e farne oggetto di traffico o di regali. Gli Ispettori e i Direttori, con carità, ma con fermezza, vigilino perchè, anche in questo, sia fedelmente osservata la povertà» (Atti cit., pag. 185).

8° *Manoscritti e proprietà letteraria.*

a) *Quanto ai manoscritti:* Occorre distinguere fra manoscritti commerciabili e quelli *non commerciabili*. Quanto a questi ultimi si deve notare che se sono stati eseguiti su mandato dei Superiori e per servizio della Religione, essi spettano alla Religione o all'Istituto. Di qui la norma dell'art. 170 del Manuale: « *Quando le Figlie di Maria Ausiliatrice, non escluse le insegnanti, cambiassero casa non porteranno seco se non i manoscritti e i libri pei quali avessero ottenuto speciale permesso* ».

Si comprendono qui gli appunti spirituali, i riassunti, le prediche, le annotazioni scientifiche, i discorsi, ecc. Disponendo di questi manoscritti, prestandoli, regalandoli, distruggendoli, non si pecca contro il voto.

Le deliberazioni dei sei primi Capitoli Generali (Tit. XIX, art. IV, n. 304) davano la seguente norma pratica: Si considerano come manoscritti i libri con i quali si sono fatti studi speciali, quelli che servirono di testo durante gli studi e quelli sui quali si sono fatte particolari annotazioni.

Per le Figlie di Maria Ausiliatrice il IV Capitolo Generale dava questa disposizione: « *Sono considerati come manoscritti quei disegni e campionari ad uso delle maestre di lavoro e da esse eseguiti, purchè ne lascino copia nella casa da cui partono* ».

Quanto ai *manoscritti commerciabili*, manoscritti cioè eseguiti durante la professione e atti per la stampa, esiste una risposta delle Sacra Congregazione dei Religiosi del 13 giugno 1913. Da questa si desume che è proibito al Religioso l'alienazione di tale manoscritto sia a titolo gratuito, che a titolo oneroso. Il Superiore, inoltre, sempre secondo tale risposta, potrebbe ordinarne la distruzione.

Potrebbe anche il Religioso distruggerli? Di per sè, rispondono i giuristi non è proibito ciò da nessun voto o legge ecclesiastica; tuttavia egli commetterebbe un atto poco degno e niente consigliabile. Utilissime e chiare sono a questo riguardo le pagine del signor Don Ricaldone sulla povertà, alle quali rimandiamo: cfr. *Atti cit.* pag. 51 e ss.

b) *Quanto alla proprietà libraria.* Anche su questo argomento il compianto e grande Superiore ha parole molto precise e anche forti. Sintetizziamo qui quanto è dottrina giuridica.

Se il Religioso durante la professione scrisse un libro o un brevetto d'invenzione, il diritto è indiscutibilmente della Religione, essendo tale libro un prodotto della propria industria. Pertanto, il Religioso, anche dopo i voti temporanei, che abbandona la Religione, non può pretendere diritto alcuno sopra questi beni.

Per fare ristampare il libro o modificare l'invenzione dopo che il Religioso è uscito, conviene fare un accordo amichevole per evitare difficoltà davanti alle leggi civili.

Ecco quanto un consulente legale ha consigliato al riguardo, in un raduno di vostre Econome: « *I diritti personali, che si possono intestare anche all'Istituto, come ad esempio i brevetti di invenzione, si facciano intestare all'Istituto; dei diritti che si intestano solo alla persona fisica, quali i diritti d'autore, se ne faccia fare subito la cessione all'Istituto, cessione che è irrevocabile e quindi definitiva* ».

9° *Quanto ai debiti.*

Intendiamo qui parlare, evidentemente, dei debiti fatti dalla Religiosa, dei quali parla il can. 536, che risponde già ai vari casi pratici.

Il debito contratto dalla Suora con licenza della Superiora, grava sull'Istituto, o sull'Ispettoria, o sulla Casa, a seconda della Superiora che chiede il permesso. Dice infatti il canone: « *Se un Religioso di voti semplici (ha contratto debiti) egli è tenuto a pagarli, a meno che abbia, con permesso dei Superiori, agito nell'interesse della Religione* ».

Qualora invece il Religioso avesse contratto debito senza alcuna autorizzazione dei Superiori, egli è tenuto a rispondere, non la Religione o la Provincia o la Casa.

CONCLUSIONE

A conclusione di questa lunga rassegna di norme giuridiche, che nei loro diversi articoli compongono come le membra del corpo che è la legge, mi permetto ancora un richiamo all'anima che ispira, penetra le prescrizioni ed è la volontà di Dio.

In quell'edificantissimo volume del Padre Gräf dal titolo « Sì, Padre! » si legge: « *Il muratore che lavora a costruire un grande edificio non ha bisogno di conoscere il progetto. E non ha neppure bisogno di capirlo; basta che metta ogni pietra al suo posto e ve la fissi ben salda: l'edificio sorgerà.* »

Che cosa accadrebbe se ognuno volesse costruire a piacimento? L'arbitrio non produsse mai grande arte!

Un'opera d'arte perfetta si fonda su norme severe. Solo l'artista conosce il segreto dell'opera sua e lo custodisce. I suoi collaboratori realizzano i suoi pensieri ubbidendo alle sue indicazioni. Se volessero creare seguendo la loro volontà, metterebbero in pericolo l'unità e la maestà della forma... Siamo l'edificio di Dio (I Cor. 3, 9).

All'opera non siamo che operai: nè artisti, nè maestri. Il disegno e la via della nostra vita sono perfetti nel pensiero di Dio; il nostro lavoro d'operaio consiste nel lasciar agire Dio, lasciarci condurre passo passo. Solo quando ci lasciamo guidare da Dio e ci abbandoniamo alla sua volontà, teniamo la via che ci conduce al Cielo e i nostri giorni si fanno "dies pleni",» (pag. 49 e ss.).

E' un pensiero profondo che giustifica il perchè del nostro tema in questo vostro raduno di maestre di santità, giustifica la cura messa nel suo sviluppo e l'attenzione edificante da voi messa nel suo studio: abbiamo voluto, al di là dell'involucro della legge, arrivare al segreto della santità, di ogni fecondità spirituale singola e collettiva e cioè al divino volere, al Verbo,

parola di Dio, nascosto sotto le apparenze della legge, come il Verbo cibo si nasconde sotto le apparenze eucaristiche.

Approfondita così la nostra fede nella legge della Chiesa, capito fin dove in essa si estende il divino volere, partiremo da questo nostro incontro decisi a realizzare quel culto integrale della legge stessa che ci permette di attuare quella indispensabile « comunione di volontà » con Dio, di cui quella sacramentale non è che mezzo.

E sarà in tale intima comunione col divino volere, ed in essa soltanto, che Dio si donerà a noi con quella grazia che santifica. Così realizzeremo lo scopo della nostra professione religiosa e salesiana, poichè nutrito da Dio momento per momento il « tempio di Dio » che è ciascuno di noi, il tempio di Dio che è la nostra Congregazione amatissima crescerà fino alla perfetta statura a gioia nostra, a salvezza di tante anime e soprattutto a gloria di Dio e di Maria Ausiliatrice, la quale gioirà nel ripetere sul tempio di pietre vive che siamo ciascuno di noi singoli e Congregazione le parole che disse a Don Bosco nel sogno e che non senza commozione leggiamo nel suo tempio: « *Hic domus mea, inde gloria mea* ».

INDICE

PREMESSE	pag. 5
1. - Limiti e criteri della nostra trattazione	5
2. - Spirito con cui affrontare lo studio e la pratica del nostro argomento	6
 PARTE I: PROFESSIONE RELIGIOSA	10
Natura giuridica	10
1. - Definizione ed effetti della professione religiosa	10
2. - Concetto, scopo ed elementi costitutivi dello stato di perfezione	11
1) <i>Elementi teologici</i>	11
2) <i>Elementi giuridici</i>	13
3. - Forme dello stato di perfezione	15
1) <i>Lo stato religioso</i>	15
2) <i>Società in comune senza voti</i>	16
3) <i>Istituti secolari</i>	17
Requisiti giuridici	19
1. - Requisiti per la validità della professione	20
2. - Requisiti per la liceità della professione	24
3. - Professione della Novizia in « articulo mortis »	25
 PARTE II: DEI CONFESSORI E DELLA DIREZIONE SPIRITUALE	27
Confessori	27
1. - Alcune osservazioni generali	27
2. - Alcuni tipi di Confessori stabiliti dal Codice per le Suore	29

1) Confessore ordinario	pag. 30
2) Confessore speciale	» 32
3) Confessore aggiunto	» 34
4) Confessore straordinario	» 35
5) Confessore occasionale	» 36
Direzione spirituale	» 40
1. - Concetto di direzione spirituale e soggetti di essa	» 41
2. - Disposizioni codicili	» 45
1) La proibizione del can 530, paragr. 1	» 46
2) La raccomandazione del can. 530, paragr. 2	» 47
3. - Alcune questioni pratiche	» 49
1) Direzione spirituale fuori confessionale	» 49
2) Direzione spirituale per corrispondenza	» 50
3) Questioni della corrispondenza con Ispettori	» 51
PARTI III: ALCUNE QUESTIONI SUI BENI TEMPORALI	» 53
Amministrazione dei beni	» 54
1. - Amministrazione dei beni durante il Noviziato	» 54
2. - Rinuncia a gravami sui propri beni	» 55
3. - Proprietà e amministrazione dei beni secondo il nostro voto di povertà	» 56
4. - Acquisto dei beni	» 59
5. - Della dote	» 62
6. - Testamento	» 65
Alcune questioni pratiche sulla povertà	» 68
1. - Oggetto del voto di povertà	» 68
2. - Prestiti e cambi	» 69
3. - Elemosine e donazioni	» 70
4. - Risarcimenti danni	» 71
5. - Depositi di danaro	» 71
6. - Premi di lotterie	» 72
7. - Collezioni francobolli	» 72
8. - Manoscritti e proprietà letterarie	» 73
CONCLUSIONE	» 75

